

PREMESSE

L'attività del Consorzio di Bonifica, dalla sua costituzione ad oggi, si è concretizzata in diverse azioni che possono essere ascritte principalmente a tre categorie fondamentali:

- attività di bonifica
- attività irrigue
- consorzio di utilizzazione idrica.

Scopo del presente regolamento è la regolamentazione gestionale delle attività irrigue.

Le attività irrigue consortili consistono in tutte quelle azioni volte a determinare l'ottenimento di un beneficio economico da parte dell'utilizzatore consortile (utente/conduttore) dalla risorsa idrica concessa (prima dallo Stato ora dalla Regione e della Provincia), ai sensi del RD 11.12.1933 n° 1775 e smi e dalla L.R. 12.12.2003 n° 26 (Regolamento regionale 24 marzo 2006 – n° 2), al Consorzio di Bonifica e dallo stesso derivata da corsi idrici superficiali o da falde sotterranee. Secondo le concessioni per derivare acqua in atto, o in corso di istruttoria, alla data di redazione del presente Piano, gli utilizzi consentiti al Consorzio di Bonifica sono i seguenti:

- uso irriguo propriamente detto
- uso idroelettrico
- uso industriale.

Nel presente Regolamento si affronteranno esclusivamente gli usi irrigui propriamente detti.

Le azioni messe in atto dal Consorzio di Bonifica, negli ultimi 30 anni, nell'ambito delle attività irrigue e conseguentemente a favore dei propri utenti/conduttori, sono state principalmente le seguenti:

- razionalizzazione delle derivazioni da fiume, mediante la sistemazione delle opere di presa e delle reti di distribuzione;
- eliminazione degli antichi diritti e delle sperequazioni pre-esistenti tra le diverse rogge derivate da acque superficiali;
- razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica;
- riordini irrigui sull'intero comprensorio;
- ottenimento di nuove concessione da acque superficiali, ossia acque "nuove" dal Fiume Adda e dal Fiume Oglio, che hanno consentito di integrare e riordinare i comprensori irrigati con acque del fiume Serio e Cherio e Brembo, quest'ultimi caratterizzati da regimi torrentizi;
- realizzazione di pozzi in comprensori asciutti o divenuti tali per l'abbassamento della falda e della linea di affioramento dei fontanili verificatasi nell'ultimo cinquantennio;
- interventi volti a stabilizzare o migliorare la disponibilità di risorsa mediante la realizzazione di pozzi:
 - per l'integrazione delle portate derivate dall'affioramento di falda (fontanili);
 - per l'integrazione delle portate derivate da acque superficiali in caso di carenza di disponibilità;
- incentivazione dei metodi irrigui a maggiore efficienza mediante la realizzazione degli impianti pluvirrigui dell'Oglio e dell'Isola che hanno consentito tra l'altro maggiore disponibilità di risorsa nel primo caso al comprensorio irrigato con acque del Fiume Cherio e nel secondo caso maggiore disponibilità nei comprensori dei fiumi Serio e Brembo irrigati e/ o integrati con acque derivate dal fiume Adda;
- messa a disposizione di risorsa irrigua in comprensori storicamente asciutti.

Tutte le suddette attività svolte dal Consorzio di Bonifica hanno determinato benefici sia specifici che collettivi a ciascun comprensorio irriguo.

Tra i benefici specifici si annoverano:

- la razionalizzazione delle derivazioni da fiume;
- l'equa ripartizione delle derivazioni tra le varie rogge di ciascuna asta fluviale;
- la dotazione irrigua specifica di ciascun fondo.

Tra i benefici collettivi si annoverano:

- l'aumento della garanzia della risorsa;
- il risparmio idrico attuato con la realizzazione degli impianti pluvirrigui;
- la riduzione dei comprensori storicamente irrigati con acque superficiali mediante sottendimento con acque "nuove" o con pozzi.

Emerge chiaramente che, salvo alcune rare eccezioni, l'attività irrigua del Consorzio è integrata e coordinata in quanto non opera su comprensori tra loro separati ma bensì su comprensori tra loro interconnessi.

Alla luce del lungo lavoro svolto, che sinteticamente si può denominare di "riordino irriguo", e di quello che attualmente è in corso di attuazione, si è reso necessario, in un'ottica di generale razionalizzazione e semplificazione gestionale amministrativa, l'adozione di un nuovo Piano di riparto consortile dei costi irrigui finalizzato a rendere più equa la ripartizione dei costi stessi.

Detto Piano di riparto è stato approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (di seguito denominato Consorzio) n° 6 prot. 3867 del 27.04.2006. Peraltro il citato Piano di Riparto prevede al paragrafo 11. che il Consorzio si doti di un Regolamento irriguo.

Su alcuni specifici Impianti (Impianti Pluvirrigui) il Consorzio ha adottato nel tempo regolamenti provvisori per la gestione degli stessi mentre su altri (Pozzi S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Andrea e Valere) sono stati adottati Regolamenti sperimentali. Per tutti gli altri impianti esistevano delle generiche norme di "buon comportamento" che venivano annualmente comunicate agli utenti unitamente alle cartoline orari.

Al fine di una razionalizzazione e semplificazione della gestione tecnica sui vari impianti si rende altresì necessaria l'adozione del presente Regolamento delle utenze irrigue propriamente dette (di seguito denominate come irrigue) che individui regole comuni e univoche per tutti gli utenti del Consorzio eliminando per quanto possibile sia diversità di trattamento tra i vari utenti dei diversi comprensori che margini di discrezionalità.

Art.1 Oggetto del regolamento

In forza della L.13 Febbraio 1933 n. 215 e della L.R. 16 Giugno 2003 n. 7, nell'attuazione dei propri fini istituzionali previsti dallo Statuto, il Consorzio provvede anche alla distribuzione dell'acqua in base alle dotazioni di concessione di cui è assegnatario per le esigenze irrigue del comprensorio.

Il Consorzio distribuisce acqua disponibile, in funzione della portata concessa e delle possibilità di derivazione, secondo criteri di equità, tenuto conto delle necessità legate all'utilizzazione agricola.

Il presente regolamento disciplina la distribuzione e l'uso delle acque nei comprensori sottesi dai sistemi irrigui, gestiti dal Consorzio, tra gli utenti/conduttori consortili. Esso è composto da:

- a) **NORME GENERALI (n.g.):** Insieme di norme con valenza universale che tutti gli utenti sono tenute a rispettare. Dette norme individuano i criteri per: la definizione dei comprensori irrigui, l'individuazione degli utenti e dei conduttori, la gestione del catasto delle utenze, la individuazione delle modalità distributive dell'acqua, le responsabilità degli utenti e del Consorzio.

- b) **NORME SPECIALI (n.s.):** Insieme di norme peculiari che regolano la distribuzione dell'acqua, la gestione degli orari e dell'eventuale materiale irriguo assegnato nonché i rapporti tra tutti i soggetti interessati dal processo irriguo all'interno di ognuna delle modalità di distribuzione irrigua stabilite dalle (n.g.).
- c) **NORME ATTUATIVE (n.a.):** definiscono le procedure, le tempistiche e le modulistiche necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalle (n.g.) e dalle (n.s.).

Per quanto riguarda le (n.g.) e le (n.s.) potranno essere apportati adeguamenti o integrazioni, senza stravolgerne i principi fondamentali, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Per quanto attiene di contro le (n.a.), in considerazione che possono essere adeguate a seconda degli andamenti climatici stagionali, dell'implementazione e sviluppo delle strumentazioni informatiche e di comunicazione, della necessità di adattarsi a future esigenze degli utenti potranno essere aggiornate con provvedimenti della Direzione Generale del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

NORME GENERALI (n.g.)

Art.2 Impianti irrigui di competenza consortili

Gli impianti irrigui di competenza consortile sono costituiti dal complesso delle opere utilizzate dal Consorzio per regolare, derivare ed addurre ai comprensori irrigui una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di essi e distribuirla agli utenti/conduttori.

Patrimonialmente la rete dei canali è classificata come segue:

- proprietà demanio dello Stato o regionale anche se costruiti su proprietà private asservite,
- proprietà del Consorzio di Bonifica o dei preesistenti consorzi irrigui che hanno trasferito la gestione tecnico-amministrativa al Consorzio (canali individuati catastalmente),
- proprietà di consorzi non disciolti ai sensi della L.R. 59/84 e tuttora operanti (canali individuati catastalmente),
- proprietà privata – canali in servitù (prevalentemente canali non individuati catastalmente).

Gli impianti irrigui di competenza consortili sono elencati nelle (n.a.).

Gli impianti irrigui di competenza consortile, costituiti prevalentemente da canali superficiali, assolvono secondo le previsioni del vigente piano di classifica, sia a funzioni irrigue, sia a funzioni idrauliche di colo dei territori attraversati. La rete dei canali deve essere esercitata e tenuta efficiente, tenendo conto dell'esigenza di vettoriare, sia le portate irrigue, che quelle idrauliche di colo.

Non assolvono a funzioni idrauliche di colo gli impianti con rete distributrice in pressione, e gli impianti che utilizzano acque di falda privi di rete distributrice di competenza consortile fatti salvi i casi previsti al successivo art. 67.

Il Consorzio provvede all'esercizio degli impianti irrigui-idraulici per mezzo del proprio personale, di ditte appaltatrici ed in collaborazione con gli utenti/conduttori. Gli utenti/conduttori devono impiegare l'acqua che scorre nel reticolo idrico esclusivamente per irrigare i terreni ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun specifico impianto.

Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta rilasciata dal Consorzio.

Art. 3 Comprensori irrigui

Ogni impianto irriguo sottende un proprio comprensorio irriguo, costituito dall'insieme di tutti i fondi irrigabili per mezzo dell'impianto stesso o che potenzialmente si possano irrigare impiegando le acque vettorate dall'impianto medesimo. L'individuazione dei comprensori irrigui è riportata nelle (n.a.).

Il perimetro di un comprensorio può essere modificato dal Consorzio a seguito dell'esecuzione di opere, di attività di riordino irriguo che permettano una più equa e razionale utilizzazione della risorsa irrigua e conseguentemente a variazioni urbanistiche. Sono esclusi dal comprensorio irriguo, fatto salvo quanto previsto agli artt. 9 e 10 i fondi Ente Urbano ed i terreni sui quali sorgono fabbricati.

Sono temporaneamente esclusi dal comprensorio irriguo i fondi i cui proprietari siano defunti o irreperibili, sino all'aggiornamento della proprietà presso l'Agenzia del Territorio ovvero abbiano presentato copia degli atti notarili.

Art.4 Subcomprensori irrigui

Consiste nella porzione di un comprensorio irriguo individuato dai fondi irrigati o irrigabili per mezzo di una derivata dalla roggia madre principale.

Il perimetro di un subcomprensorio può essere modificato dal Consorzio a seguito dell'esecuzione di opere, di attività di riordino irriguo che permettano una più equa e razionale utilizzazione della risorsa irrigua e conseguentemente a variazioni urbanistiche.

Art. 5 Comitati utenti

Il Consorzio potrà valutare la possibilità di riconoscere su specifici impianti dei comitati di utenti rappresentativi. Detti comitati avranno funzione consultiva e serviranno per garantire un raccordo tra l'utenza ed il Consorzio. La costituzione e regolamentazione avverrà con specifico provvedimento del c.d.a. del Consorzio.

Art. 6 Utenti irrigui

Tutti i fondi censiti al catasto terreni inclusi nel perimetro di un comprensorio irriguo, irrigati direttamente o comunque irrigabili da uno specifico impianto, sono dotati di acqua irrigua per mezzo di detto specifico impianto.

I proprietari dei fondi irrigui o irrigabili predetti sono gli utenti irrigui del Consorzio di Bonifica.

Tutti gli utenti, nessuno escluso, devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento. In base a quanto sopra citato il Consorzio di Bonifica è autorizzato a provvedere a tutte le comunicazioni e notifiche, che si rendessero necessarie, ai proprietari e/o conduttori dei fondi.

A tutti i proprietari dei fondi inclusi nella perimetrazione del comprensorio irriguo di un impianto verrà imputata la contribuenza irrigua secondo le modalità previste dal vigente piano di riparto dei costi irrigui.

Art. 7 Conduttori

Si definisce "conduttore" l'operatore che esercita la pratica irrigua su fondi propri ovvero di terzi in ottemperanza di un contratto o accordo con la proprietà.

Il Consorzio provvede a inviare, per gli impianti ove previsto, la cartolina orario e le comunicazioni riguardanti l'esercizio irriguo al conduttore del fondo che risulti nel catasto consortile. Il proprietario, ovvero il nuovo conduttore, con delega della proprietà, deve comunicare al Consorzio ogni variazione in merito alla conduzione con le modalità previste nelle (n.a.).

Al Consorzio non potrà essere imputata alcuna responsabilità in merito all'aggiornamento delle informazioni delle banche dati dei conduttori che competono esclusivamente ai proprietari e/o conduttori.

In caso mancata comunicazione del nominativo del conduttore del fondo l'orario irriguo sarà inviato alla proprietà.

La definizione dei rapporti tra proprietari e conduttori, in particolare per quanto riguarda il pagamento della contribuenza irrigua, non è di competenza del Consorzio di Bonifica anche se di norma le spese di gestione irrigua competono al conduttore, mentre le spese di miglioramento fondiario competono alla proprietà, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora gli uffici Consortili, tramite gli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio, che ogni anno vengono acquisiti e scaricati dal Consorzio durante la predisposizione dei ruoli di contribuenza, accerti la variazione di proprietà di un fondo, in assenza di comunicazioni specifiche, invierà al nuovo proprietario la cartolina orario e tutte le comunicazioni irrigue.

Art. 8 Fruttori irrigui

I fruttori irrigui sono classificati a seconda degli indirizzi produttivi e quindi degli ordinamenti colturali in:

- ordinari, quelle che attuano indirizzi cerealicoli, cerealicoli zootecnici, caratterizzati da esigenze irrigue prevalentemente nel periodo estivo;
- specialistici, quelle che attuano indirizzi ortoflorovivastici, frutticoli, caratterizzati da esigenze irrigue durante l'intero anno solare.

Art. 9 Altre utenze

Nei limiti della disponibilità della risorsa, il Consorzio potrà autorizzare il prelievo di acqua per l'irrigazione di orti e giardini o comunque di mappali censiti al catasto quali Ente Urbano. Il proprietario dovrà presentare istanza secondo le modalità stabilite dalle (n.a.).

Qualora la superficie da irrigare sia inferiore a 1000 mq il prelievo sarà autorizzato, solo ed esclusivamente, mediante elettropompe. Tale prelievo dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche e gestionali impartite dai servizi tecnici consortili. La quota di contribuenza irrigua verrà determinata dal c.d.a. del Consorzio.

Per superfici superiori a 1000 mq la competenza irrigua verrà assegnata tramite orari turnati come per i restanti fondi del comprensorio e saranno assoggettati a contribuenza irrigua, con le modalità previste dal piano di riparto vigente.

Gli impianti potranno essere utilizzati in qualsiasi momento, anche durante l'esercizio irriguo per i servizi antincendio in caso di emergenza.

In via del tutto eccezionale ed entro i limiti delle eventuali disponibilità potranno essere accordate utilizzazioni a scopo diverso da quello irriguo quando dette utilizzazioni possono essere di beneficio per la collettività.

Resta inteso che tutte le utenze non irrigue saranno soggette ad autorizzazione provvisoria e potranno, in ogni momento, essere sospese, parzialmente o totalmente, nell'interesse del buon andamento dell'esercizio irriguo.

Art. 10 Catasto irriguo

Il Consorzio, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, costituisce, conserva ed aggiorna il catasto irriguo.

Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del servizio irriguo sono registrate con il cognome e nome o ragione sociale, data e luogo di nascita e domicilio, codice fiscale o partita iva dei rispettivi proprietari, con l'indicazione della superficie catastale, dei fogli, dei mappali e quanto altro necessario per una identificazione dell'utente, nonché per la migliore conservazione del catasto stesso.

Sono altresì registrati i dati del conduttore del fondo: cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale o partita iva, nonché recapito telefonico, fax e indirizzo posta elettronica se forniti.

Le informazioni del catasto irriguo sono di duplice natura: cartografiche e numeriche, e sono conservate come tali dal Consorzio.

Ogni cambiamento relativo ai comprensori irrigui e agli utenti/conduttori, deve essere riportato nel catasto irriguo a cura del personale consortile che vi è preposto.

Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze con il nuovo catasto terreni.

Nel caso di passaggio di proprietà la voltura al catasto irriguo è eseguita direttamente dall'ufficio Consortile tramite gli atti ufficiali dell'Agenzia del Territorio che ogni anno vengono acquisiti e scaricati dal Consorzio, o a seguito di richiesta del nuovo utente che presenti idonea documentazione attestante il trasferimento delle proprietà (copia degli atti notarili).

Nel catasto irriguo potranno essere inseriti, previa richiesta del proprietario ed autorizzazione del Consorzio come previsto all'art.9, i mappali censiti al catasto quale Ente Urbano con superficie irrigabile maggiore di 1000 mq. I dati che i proprietari dovranno comunicare saranno i medesimi previsti per i restanti fondi irrigui.

Solo ed esclusivamente nei casi di fondi i cui proprietari siano defunti e/o irreperibili e le posizioni catastali non siano aggiornate il Consorzio potrà valutare l'eventuale possibilità di inserire detti fondi nei comprensori irrigui su richiesta dei conduttori con imputazione della contribuenza al conduttore stesso che ne fa richiesta; sarà cura del conduttore comunicare al Consorzio eventuali variazioni nella conduzione.

L'inserimento all'interno dei singoli comprensori di mappali asciutti, a seguito di richiesta o di azioni di riordino irriguo, successivamente alla formazione del ruolo di contribuenza, determinerà l'imputazione della contribuenza irrigua dell'anno di inserimento come recupero nell'esercizio successivo.

Art. 11 Rinunce irrigue

I fondi che a seguito delle modificazioni urbanistiche vengono censiti quali E.U nel catasto fabbricati sono stralciati d'ufficio dal Consorzio dai rispettivi comprensori irrigui di appartenenza.

Il Consorzio provvede annualmente, prima dell'emissione dei ruoli di contribuenza, ad acquisire gli aggiornamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio e ad effettuare detti aggiornamenti.

Gli utenti possono altresì presentare richiesta di rinuncia alla competenza di acqua e quindi di stralcio dal comprensorio irriguo, dei fondi per i quali gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali adottati prevedono una destinazione d'uso diversa dall'agricolo o incompatibile con l'agricolo.

Lo stralcio potrà avvenire solo su specifica istanza del proprietario con presentazione del certificato di destinazione urbanistica in corso di validità o di altra documentazione equipollente.

Le rinunce irrigue dovranno essere presentate entro le date, e con le modalità, previste dalle (n.a.) con validità per l'anno successivo. Per le istanze presentate successivamente alle date previste, il Consorzio non può garantire l'accoglimento dell'istanza nell'anno successivo.

Qualora un fondo o parte di esso venga destinato a cava il proprietario può richiedere la rinuncia della competenza irrigua, e quindi lo stralcio definitivo da un comprensorio, se al termine del periodo di coltivazione della cava e delle eventuali operazioni di recupero e ripristino, il fondo non sia più utilizzabile a fini agricoli.

Qualora un fondo sia soggetto a procedure di esproprio, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta la rinuncia alla competenza di acqua mediante specifica istanza con allegato il relativo decreto di esproprio.

Art. 12 Sospensioni irrigue

Il Consorzio provvede d'ufficio a sospendere dall'esercizio irriguo, e conseguentemente dalla contribuenza, i fondi i cui proprietari risultino defunti e/o irreperibili. Qualora si accerti l'aggiornamento della posizione catastale il Consorzio provvederà d'ufficio a reinserirli all'interno del comprensorio irriguo originale o in altro equivalente.

Il Consorzio provvede inoltre d'ufficio a sospendere dall'esercizio irriguo, e conseguentemente dalla contribuenza le proprietà irrigue costituite da uno o più fondi che in un determinato impianto irriguo e per posizione di ruota non siano superiori a 1000 mq. I fondi sospesi verranno reinseriti d'ufficio nel comprensorio quando si accerti una variazione della superficie della proprietà, tale da superare il limite minimo di 1000 mq.

Qualora un fondo o parte di esso venga destinato a cava il proprietario può richiedere, con le modalità previste dalle (n.a.) la sospensione temporanea della competenza irrigua, sino alla fine del periodo di coltivazione della cava indicato dai provvedimenti autorizzativi, qualora il fondo al termine del recupero e/o ripristino sia utilizzabile a fini agricoli.

Qualora un fondo sia assoggettato a procedure di occupazione, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta la sospensione della competenza di acqua per il periodo previsto di occupazione e comunque per periodi maggiori ad un anno, mediante specifica istanza con allegato il relativo decreto di occupazione. Le richieste di

sospensione potranno essere previste per cause di forza maggiore, sulle stesse istanze si esprimerà il Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora indicate da enti preposti.

Art.13 Dotazioni irrigue

A ciascun consorziato compete un corpo d'acqua sulla base della dotazione unitaria fissata dal Consorzio nelle singole zone e per il tempo indicato nell'orario in relazione della durata del turno e della superficie da irrigare, ovvero per gli impianti ove previsto, in ragione dei fabbisogni irrigui di ogni utente.

Le dotazioni unitarie massime di ogni impianto irriguo, espresse in l/s x ha, vengono assegnate e regolate dal Consorzio in funzione delle portate concesse e della superficie di ogni impianto.

Le dotazioni effettive possono subire variazioni in funzione delle variazioni di disponibilità della risorsa.

Art.14 Modalità di distribuzione irrigua

Gli impianti consortili sono classificati secondo le previsioni contenute nel "Piano di riparto dei costi irrigui" come segue:

1) Aree servite con acque superficiali, con sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici organizzate con autonomia gestionale amministrativa.

Si tratta di aree sulle quali si utilizzano acque derivate da corsi d'acqua superficiali e che, per tradizione remota, sono organizzate con propria rete distributiva secondaria, mentre le competenze del Consorzio sono relative alla sola rete principale o alle opere di presa o alle opere di consegna.

2) Aree servite con acque superficiali, con sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici a gestione consortile.

Si tratta di aree analoghe alle precedenti, ed anzi spesso con le prime confinanti, in cui la competenza del Consorzio giunge fino alle prese aziendali e/o interaziendali.

3) Aree servite con acque di falda, sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici organizzate con autonomia gestionale amministrativa.

Rispetto alla tipologia indicata al punto 1) si utilizzano acque di falda sia di affioramento (fontanili) che sollevate mediante elettropompe.

4) Aree servite con acque di falda, sistemi irrigui a scorrimento e reti distributrici consortili.

Rispetto alla tipologia indicata al punto 2) si utilizzano acque di falda sia di affioramento (fontanili) che sollevate mediante elettropompe

5) Aree servite con acque di falda, sistemi irrigui a scorrimento senza reti distributrici.

Rispetto alla tipologia 4) si utilizzano esclusivamente acque sollevate da falda mediante elettropompe. Non vi è, in genere, una significativa rete distributtrice di gestione consortile

6) Aree servite con impianti ad aspersione.

Si tratta di aree su cui l'irrigazione è esercitata con sistemi di irrigazione a pioggia.

In particolare la gestione consortile si attua come segue:

a) Negli impianti di cui alla tipologia 1 e 2 la rete vettoria portate irrigue durante l'intero anno solare con l'eccezione dei periodi di asciutta ordinaria e straordinaria. Le portate sono quelle previste all'art.13 durante la stagione irrigua mentre nella stagione invernale vengono immesse portate di sicurezza tali da garantire il DMV delle rogge, il soddisfacimento dei fruitori irrigui specialistici nonché delle utenze idroelettriche ed industriali presenti sulle rogge. Durante la stagione irrigua non verranno effettuate asciutte salvo i casi di forza maggiore.

b) Negli impianti di cui alla tipologia 3 e 4 la rete vettoria durante l'intero anno portate irrigue derivate da riaffioramenti o da colli di monte con l'eccezione dei periodi di manutenzione nei quali, compatibilmente con gli affioramenti stessi, si cerca di mettere in asciutta i canali. Solo durante la stagione irrigua vengano, in caso di scarsità di risorsa, attivati i sollevamenti di integrazione. Durante la stagione jemale il consorzio gestisce gli affioramenti ed i colli di monte per soddisfare il DMV delle rogge, il soddisfacimento dei fruitori irrigui specialistici nonché delle utenze idroelettriche ed industriali se presenti sulle rogge. L'attivazione di sollevamenti nella stagione jemale sarà effettuata dal Consorzio solo in caso di necessità ed in assenza o scarsità di affioramenti.

c) Negli impianti di cui alla tipologia 5 l'esercizio dei sollevamenti di falda è attivato solo nella stagione irrigua ed in condizioni di reale fabbisogno irriguo come indicato dalle (ns). Eventuali fruitori irrigui specialistici nella stagione jemale potranno essere soddisfatti se e solo risulti vantaggiosa economicamente, secondo le valutazioni del Consorzio, l'attivazione del Pozzo. Ove non venisse valutato economicamente vantaggioso attivare il pozzo nella stagione invernale i fruitori irrigui specialistici potranno dotarsi di fonti di approvvigionamento idrico alternative.

d) Per gli impianti di cui alla tipologia 6 l'esercizio è attivato solo nell'ambito dei periodi di concessione a derivare, prevalentemente nella stagione irrigua e comunque quando ne risulti economicamente vantaggiosa secondo le valutazioni del Consorzio, l'attivazione dell'impianto stesso. Ove non venisse valutato economicamente vantaggioso attivare l'impianto nella stagione invernale i fruitori irrigui specialistici potranno dotarsi di fonti di approvvigionamento idrico alternative.

Art.15 Stagione irrigua

La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio opera immettendo nelle reti le portate per consentire le dotazioni irrigue massime, compatibilmente con le disponibilità di risorsa e nei limiti delle concessioni.

La stagione irrigua per ogni modalità di distribuzione viene individuata nelle (n.a.).

Sulla base dell'andamento meteorologico, e tenuto conto della promiscuità delle canalizzazioni, il Consorzio potrà anticipare o posticipare le date previste, ovvero sospendere la distribuzione irrigua, in relazione alle necessità colturali conseguenti a significativi eventi meteorici, come meglio specificato nelle (n.s.).

Art.16 Turno irriguo

Si definisce "turno irriguo" il tempo intercorrente all'interno della stagione irrigua e per ciascun utente, tra l'inizio di un turno irriguo di un fondo ed il successivo. Il Consorzio individua per ogni impianto irriguo, a seconda delle condizioni pedologiche, della garanzia e costanza della risorsa, della tipologia irrigua, il turno più appropriato nell'ambito delle (n.a.).

Il turno è costante durante l'intera stagione irrigua.

Art.17 Ruota irrigua

La ruota irrigua, ossia la successione degli utenti nell'ambito di un turno irriguo viene definita dal Consorzio. Verrà privilegiato l'ordine individuato dalla consequenzialità geografica degli utenti al fine di ridurre eventuali dispersione di risorsa.

Art.18 Orari irrigui

Durante la stagione irrigua ad ogni utente ovvero conduttore se conosciuto, viene inviata una cartolina orario con indicato i giorni e le ore nelle quali può utilizzare la competenza irrigua assegnata; tale cartolina orario può essere anche predisposta, su specifica richiesta, per conduttore raggruppando eventualmente anche più proprietà.

Gli utenti/conduttori dovranno adeguarsi all'orario stabilito dall'ufficio tecnico del Consorzio. Eventuali richieste e segnalazioni, in ordine al posizionamento nella ruota irrigua, al raggruppamento di orari suddivisi, alle percorrenze ed ai conduttori, possono comunque essere formulate e dovranno pervenire al Consorzio entro i limiti stabiliti dalle (n.a.).

Richieste pervenute successivamente a tale data non potranno essere considerate per l'annata in corso, ma solo per l'anno successivo. In caso di errori nella predisposizione della turnazione (dimenticanza di proprietà, errori nel conteggio degli orari) si provvederà immediatamente alla rettifica.

Ogni utente/conduttore dovrà utilizzare la propria competenza irrigua esclusivamente durante il proprio orario assegnato. Ad ogni utente il Consorzio predispone ed invia una cartolina orario come previsto dalle (n.a.).

Potrà essere utilizzata la competenza di un altro utente solo se da questi espressamente autorizzato e nel rispetto delle (n.s.).

Gli orari irrigui sono validi anche nelle stagioni irrigue successive se non sostituiti dal Consorzio. Nella stagione jemale non sono predisposti, salvo specifiche esigenze da valutarsi da parte del Consorzio, orari irrigui.

Art. 19 Invasi e percorrenze

Si definisce invaso il tempo necessario per innalzare il tirante idrico della roggia e consentire la tracimazione dell'acqua e quindi la derivazione o l'irrigazione di un fondo. Si definisce altresì percorrenza il tempo necessario all'acqua per percorrere il tratto di canale da un punto (es derivazione) al successivo (es. luogo di utilizzo).

Il Consorzio durante la formulazione degli orari non assegna percorrenze:

- tra un utente/conduttore ed il successivo in ruota per percorrere la distanza tra un appezzamento ed il successivo appezzamento (criterio comunemente detto "da aratura ad aratura")
- agli utenti/conduttori che, per comodità propria, richiedano l'accorpamento in un'unica orario delle competenze irrigue di più fondi separati comunque appartenenti ad un unico impianto irriguo.

Il Consorzio valuta ed inserisce negli orari di elaborazione delle cartoline tempi di invaso o di percorrenza tenendo conto delle caratteristiche idrauliche del canale, dei terreni, delle portate potenziali della roggia.

Considerato che la percorrenza/invaso va a beneficio non solo del primo utente in ruota ma anche di quelli successivi, l'utente/conduttore che sulla cartolina orario dispone della percorrenza/invaso nel caso di non utilizzo dell'acqua deve informare l'utente successivo affinché quest'ultimo debitamente informato possa provvedere di conseguenza.

Il Consorzio valuta la possibilità di non inserire tempi di invaso qualora all'invaso l'utente/conduttore possa ovviare per mezzo di opere con costi economicamente sostenibili.

Art. 20 Variazione del turno tra gli utenti.

Gli utenti di un medesimo sub-comprensorio irriguo possono, a seguito di accordo tra le parti e previa informativa al Consorzio, variare o permutare tra loro le rispettive competenze irrigue purchè, nell'interesse generale, ciò non provochi danni alle altre utenze.

In casi eccezionali, ove sia tecnicamente possibile farlo e non si produca pregiudizio alla rimanente utenza, il Consorzio potrà, previa specifica richiesta, autorizzare lo scambio delle competenze irrigue degli utenti all'interno del medesimo comprensorio irriguo.

Art.21 Gestione dei fruitori irrigui specialistici ed altre utenze

I Fruttori irrigui specialistici, dovranno dotarsi di bacini di accumulo e/o stoccaggio dell'acqua al fine di poter disporre di acqua tra un turno irriguo ed il successivo.

Solo nel caso particolare, in cui il fruitore specialistico sia a monte delle altre utenze turnate il Consorzio può valutare la possibilità di permettere un prelievo in continuo o con turni giornalieri mediante bocca tarata o elettropompa tarata. Detto prelievo continuo sarà dimensionato secondo la dotazione unitaria della roggia e dovrà essere sottoposto alle prescrizioni tecniche del Consorzio.

Le utenze individuate all'art. 9 del presente regolamento con superfici da irrigare inferiori a 1000mq attueranno un prelievo in continuo o con turni giornalieri, compatibilmente con la possibilità di prelievo, mediante elettropompa tarata e comunque con modalità contenute nella relativa autorizzazione rilasciata dal Consorzio.

Per le utenze individuate all'art. 9 con superfici irrigabili superiori a 1000mq verranno individuati orari irrigui come indicato all'art. 18.

Art. 22 Asciutta ordinaria delle rogge

Il Consorzio individua annualmente, generalmente nel periodo gennaio- marzo, i periodi di asciutta ordinaria delle rogge derivate da corsi d'acqua superficiali durante i quali il Consorzio effettua gli interventi di manutenzione programmati su ciascuna roggia. La durata del periodo di asciutta ordinaria viene stabilita dal Consorzio in funzione dei lavori e della durata prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, programmati secondo la pianificazione di cui agli artt. 22 e 45.

Il Consorzio provvede a pubblicizzare le epoche di asciutta ordinaria secondo le modalità stabilite dalle (n.a.). Ogni utente è comunque tenuto ad informarsi in merito alla definizione dei periodi di asciutta.

Le asciutte ordinarie possono subire anticipazioni od allungamenti dei periodi previsti motivate per cause di forza maggiore e tutela della pubblica incolumità e sicurezza e/o per interventi di manutenzione urgenti ed indifferibili senza che ciò comporti motivo di rivalsa da parte degli utenti nei confronti del Consorzio.

Per gli impianti pluvirrigui ed i pozzi il Consorzio programma gli interventi di manutenzione, compatibilmente con la tipologia di intervento da effettuare, al di fuori del periodo irriguo.

Le utenze specialistiche dovranno dotarsi di bacini di accumulo di acqua e/o ricercare fonti di approvvigionamento alternative a proprio carico per sopperire ai periodi di asciutta ordinaria. Tutte le altre utenze qualora intendono effettuare interventi manutentivi nei periodi invernali e primaverili sono tenuti a programmarli tenuto conto dei periodi di asciutta ordinaria.

In nessun caso le utenze, di qualsiasi natura esse siano, si potranno rivalere nei confronti del Consorzio per eventuali danni patiti durante il periodo di asciutta.

Art. 23 Asciutta straordinaria delle rogge e degli impianti

Il Consorzio può attivare asciutte straordinarie delle rogge o fermi impianto ossia sospensioni nel vettoriamento di acqua al di fuori del periodo di asciutta ordinaria.

Le asciutte straordinarie possono interessare intere rogge o parte delle stesse.

Le asciutte straordinarie o fermi impianto potranno essere adottate dal Consorzio, e senza che ciò comporti motivo di rivalsa da parte degli utenti nei confronti del Consorzio, nei seguenti casi:

1. cause di forza maggiore e tutela della pubblica incolumità e sicurezza
2. interventi di manutenzione urgenti ed indifferibili

Qualora invece le asciutte straordinarie o i fermi impianto si rendano necessari per:

- danneggiamento delle opere consortili da parte di terzi
- esecuzione di opere interferenti con i manufatti consortili da parte di terzi

il Consorzio promuoverà nel limite delle proprie competenze azioni concordate con le utenze danneggiate per la risoluzione bonaria extragiudiziale di eventuali vertenze risarcitorie. Qualora ciò non fosse perseguibile il Consorzio, congiuntamente agli utenti danneggiati, intraprenderà azioni giudiziali per il ristoro dei propri danni.

Il Consorzio non autorizza comunque ascutte straordinarie per l'esecuzione di opere interferenti con i manufatti consortili da parte di terzi se quest'ultimi non garantiscono dapprima di risarcire le utenze danneggiate.

Art. 24 Pulizia dei manufatti grigliatori

I manufatti grigliatori sono apposti o prescritti a monte di tombinature o coperture di rogge per la sicurezza e salvaguardia idraulica delle tombinature e coperture stesse. Detti manufatti vengono tenuti manutentati e puliti dal/i soggetto/i che beneficia/no delle coperture e tombinature predette così come previsto nei provvedimenti autorizzativi e/o concessori.

Il Consorzio non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni a carico delle utenze per la mancata pulizia delle griglie di competenza di concessionari e/o autorizzati.

In casi particolari ed eccezionali qualora sussistano impellenti necessità e vi siano rischi per la pubblica incolumità il Consorzio può valutare la possibilità di effettuare interventi di pulizia delle griglie con addebito dei costi ai soggetti titolari della griglia.

Art. 25 Emergenze irrigue

Qualora le portate disponibili per l'irrigazione siano inferiori significativamente rispetto alle portate di concessione, il Consorzio adotterà razionamenti nella distribuzione irrigua per consentire un'irrigazione di soccorso con le pratiche ordinarie nei vari comprensori.

Le azioni di razionamento sono individuate nelle (n.a.).

L'adozione delle modalità gestionali durante il razionamento irriguo viene comunicato agli utenti/conduttori per mezzo degli organi di stampa locali e per mezzo del sistema di informazioni irrigue del Consorzio, al quale ogni conduttore su base volontaria può aderire come specificato nelle (n.a.).

Art. 26 Riordini irrigui

Il Consorzio secondo le previsioni legislative e statuarie vigenti o future svolge azioni di riordino sui diversi comprensori irrigui.

Per conseguire dette finalità il Consorzio provvede tra l'altro a:

- presentare domanda per concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n°1775, e del Regolamento Regionale 24/03/2006 n°2;
- presentare, in proprio, domanda per variazioni alle utenze consorziali a termini dell'art. 49 del T.U. 11/12/1933 n°1775, e del Regolamento Regionale 24/03/2006 n°2;
- intervenire nell'interno delle singole utenze per vigilare ed eventualmente rettificare la distribuzione delle acque secondo la necessità per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque e il miglior esercizio delle utenze interessanti il comprensorio consortile;
- tutto quanto necessario per la migliore ed integrale utilizzazione delle acque nell'ambito delle funzioni dei consorziati ed a vantaggio dell'economia del comprensorio.

Nell'attuare le azioni di riordino il Consorzio individua i fondi irrigabili da ogni impianto, individua i proprietari ed i conduttori dei fondi e stabilisce le opere strutturali da realizzare per migliorare la rete distributrice e/o ampliare o modificare i comprensori pre-esistenti.

Art. 27 Risparmio idrico

Il Consorzio nella sua azione di promozione del risparmio della risorsa irrigua può istituire con il consenso della maggioranza degli utenti del sub-comprensorio irriguo l'adozione di specifici accorgimenti tecnico-agronomici, con oneri a carico di tutti i beneficiari, quali sistemazione – livellamento dei terreni, impermeabilizzazione dei canali aziendali, e utilizzo dei sistemi irrigui più efficienti, a condizione che le opere previste riguardino l'intero sub-comprensorio ed i relativi utenti dello stesso.

Art. 28 Riconversioni dei metodi irrigui

Il Consorzio qualora sussistono limiti, nella disponibilità di risorsa irrigua, nelle condizioni pedologiche dei suoli o nel sistema di distribuzione consortile potrà valutare la possibilità di riconversione dei sistemi irrigui ordinari presenti in un determinato comprensorio.

Il Consorzio realizzerà, con il consenso della maggioranza degli utenti del sub-comprensorio irriguo, progetti di riconversione ed individuerà modalità realizzative che risultino complessivamente più favorevoli alla situazione pregressa.

Fatto salvi i finanziamenti reperibili a livello comunitario, statale, regionale, provinciale o locale gli oneri per la realizzazione delle nuove opere consortili saranno a carico del Consorzio, mentre quelli per la realizzazione di opere di sistemazione aziendali o acquisti di materiale mobile saranno a carico di tutti i beneficiari delle singole utenze aziendali dell'intero sub-comprensorio.

Art. 29 Rete pluviometrica

Il Consorzio costituirà una rete pluviometrica per mezzo sia di proprie stazioni meteo che di stazioni meteo rilevabili su siti internet o altri enti territoriali al fine di rilevare localmente gli apporti idrici meteorici.

Art. 30 Sperimentazioni irrigue

Il Consorzio può effettuare, con il consenso della maggioranza dell'utenza interessata, sperimentazioni in campo irriguo avvalendosi se nel caso della collaborazione dell'utenza stessa. Il Consorzio in tali casi si assumerà i costi della sperimentazione inclusi i maggiori costi in capo all'utenza stessa.

Art. 31 Autoapprovvigionamento aziendale di acqua

Qualora un utente i cui fondi siano già dotati con acque irrigue consortili ricerchi ed ottenga la concessione per nuove dotazioni irrigue, rimarrà comunque utente del Consorzio e sarà soggetto a contribuzione irrigua secondo le previsioni del piano di riparto.

Nell'ottica del risparmio delle risorse idriche il Consorzio, nell'ambito dell'espressione dei pareri ai sensi della L.R. 7 art. 5 c. 1 lettera g, esprimerà parere favorevole alle nuove derivazioni su fondi già inclusi in comprensori consortili solo ed esclusivamente nei casi di provata insufficienza delle disponibilità delle dotazioni consortili o per provata inidoneità qualitativa dell'acqua consortile all'utilizzo da parte dell'utenza su colture specifiche quale le orticole per consumo fresco.

Art. 32 Responsabilità degli utenti/conduttori

Gli utenti/conduttori sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno.

In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente/conducente deve provvedere a:

- sistemare, manutentore e pulire la rete irrigua ed i manufatti di competenza privata;
- sistemare convenientemente le parcelle irrigue, in modo da assicurare il migliore e il più razionale adacquamento;
- mantenere in efficienza le proprie apparecchiature di distribuzione;
- impiegare per le adacquature personale formato, assicurandone la presenza costante sul campo;
- curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua, né danni a terzi.

L'utente che pratica l'irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento per qualsiasi altra causa ne derivassero a terzi.

Ogni utente/conducente delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni verso la rete consortile, in particolare per quanto riguarda la raccolta delle acque di sgrondo sia di natura irrigua che meteorica nonché inoltre indirizzare gli eventuali colli irrigui, se non utilizzati da altri utenti, in canali con continuità idraulica o con scarico.

Art. 33 Responsabilità del Consorzio

Il Consorzio è responsabile della gestione della rete consortile e della corretta e razionale distribuzione della risorsa irrigua, così come previsto dal presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 nessuna responsabilità può essere imputata al Consorzio per:

- in ordine alla concreta disponibilità e continuità dell'erogazione irrigua;
- in ordine alla qualità dell'acqua per i diversi usi agricoli.
- guasti e/o rotture accidentali e non prevedibili alle opere di derivazione, agli impianti di sollevamento e alle reti di distribuzione che comportino la mancata o ridotta erogazione dell'acqua;
- per gli interventi urgenti e non differibili necessari per la sistemazione e/o riparazione dei guasti e/o rotture predette;
- per gli interventi di parzializzazione e/o riduzione delle portate irrigue nei canali, attivati a seguito di eventi meteorici o per l'attivazione di stati di pre-allerta o allarme da parte delle autorità competenti in materia di tutela della pubblica incolumità.
- deviazioni o utilizzi di acqua senza autorizzazione operati da terzi o da altri utenti.

Non possono essere altresì imputate alcune responsabilità al Consorzio in merito a:

- qualsiasi danno arrecato ai manufatti, oppure, pertinenze o impianti consorziali, causati da terzi e/o ignoti;
- per danni arrecati da parte degli utenti a terzi per effetto di un non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Relativamente alla qualità delle acque irrigue distribuite all'utenza, il Consorzio metterà a disposizione dell'utenza stessa, i risultati della attività di monitoraggio qualitativo che svolge indicando sia i periodi che le località di monitoraggio.

Art. 34 Deviazioni od utilizzo d'acqua senza autorizzazione

E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo e concessorio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 11 novembre 1933 n° 1775 e ferme restando, ove possibili, le connesse sanzioni penali.

Art. 35 Violazione del regolamento

Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento risponde secondo le disposizioni vigenti ed è assoggettato alle sanzioni previste dalle vigenti normative concernenti in materia.

Art. 36 Esclusione dal regolamento

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 37 Abrogazione dei pre-esistenti regolamenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i pre-esistenti Regolamenti irrigui per gli impianti ove era in vigore

NORME SPECIALI (n.s.)

1) AREE SERVITE CON ACQUE SUPERFICIALI, CON SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI DISTRIBUTRICI ORGANIZZATE CON AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA.

Art. 38 Applicazione

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque derivate da corsi d'acqua superficiali e che, per tradizione remota, sono organizzate con propria rete distributiva. La gestione dei singoli impianti irrigui è effettuata da Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale n°7 del 16/06/2003, delle previsioni del proprio Statuto, e dei regolamenti approvati, riconosce e conferisce alle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali l'autonomia gestionale amministrativa per l'esercizio irriguo ed idraulico sul reticolo di competenza nell'ambito del comprensorio di bonifica irrigua di appartenenza.

Art. 39 Competenze del Consorzio

Il Consorzio provvede alla sola gestione della rete principale (rogge madri) e/o delle opere di presa e/o delle opere di consegna e comunque come dettagliato nelle specifiche convenzioni. Dopo la consegna dell'acqua, dal manufatto di consegna, la distribuzione dell'acqua e la gestione dei reticoli, avviene a cura della Compagnia e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio che gestiranno inoltre anche le funzioni di polizia idraulica loro assegnate nell'ambito delle convenzioni in essere.

Ferme restando le funzioni di vigilanza, ed il potere di eseguire interventi diretti, conferiti ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio nei casi e nei modi previsti dalla legge Regionale nr. 7/2003, il Consorzio provvederà al monitoraggio delle portate, sia irrigue che di colò, derivate o vettorate, dai canali appartenenti al comprensorio della Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate.

Al Consorzio spetta, secondo le proprie previsioni statutarie, effettuare azioni di riordino irriguo sui comprensori sottesi dalle rogge gestite dalle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate e produrrà se richiesto e secondo le informazioni ricevute, le cartoline orario per una razionale distribuzione irrigua.

Art. 40 Obblighi dei soggetti convenzionati

Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati dovranno trasmettere al Consorzio tutti gli elementi atti ad individuare precisamente l'area irrigua beneficiaria della Roggia gestita, il reticolo idrico ed il catasto irriguo. Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate dovranno, altresì, trasmettere gli adeguamenti che, di anno in anno, dovessero rendersi necessari.

Qualora venga richiesta al Consorzio la produzione delle cartoline orario le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati nonché i rispettivi utenti dovranno altresì rispettare le (n.g.).

2) AREE SERVITE CON ACQUE SUPERFICIALI, CON SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI DISTRIBUTRICI A GESTIONE CONSORTILE.

Art. 41 Applicazione

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque derivate da corsi d'acqua superficiali con gestione dei singoli impianti irrigui effettuata dal Consorzio.

Art. 42 Rete e manufatti irrigui consortili

La rete irrigua consortile, indipendentemente dalla natura patrimoniale della stessa, è costituita da:

- dai canali che hanno caratteristiche idrauliche prevalenti ossia quelli la cui funzione idraulica di colo è prevalente sulla funzione irrigua
- dai canali con prevalente funzione irrigua ossia quelli che assolvono ad esclusive funzioni irrigue e limitate funzioni di colo e che soddisfino contemporaneamente alle seguenti due condizioni: 1) n° utenti (proprietà) sottesi maggiore di ≥ 2 unità; 2) superficie sottesa maggiore di 5 ettari irrigabili

I manufatti consortili sono costituiti da:

- opere di presa da corsi d'acqua superficiale
- partitori
- scaricatori
- manufatti di derivazione e paratoie che soddisfino contemporaneamente alle seguenti due condizioni: 1) n° utenti (proprietà) sottesi maggiore di ≥ 2 unità; 2) superficie sottesa maggiore di 5 ettari irrigabili

Art. 43 Rete e manufatti irrigui privati

Tutti i canali e/o manufatti non individuati di competenza consortile ai sensi dell'Art. 42 rientrano tra le competenze private degli utenti interessati.

Art. 44 Altra rete di competenza privata

Al fine del contenimento dei costi gestionali ovvero per usi e consuetudini locali ovvero per prassi consolidata taluni canali, classificati come consortili ai sensi del precedente art. 42, sono comunque individuati di competenza privata. Il Consorzio valuta congiuntamente agli utenti dell'impianto interessato la possibilità di assegnare e/o stralciare dalla competenza privata un canale classificato come consortile.

Art. 45 Manutenzione dei canali e manufatti di competenza consortile

Sui canali e/o manufatti individuati di competenza consortile ai sensi dell'Art. 42 il Consorzio effettua gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari per una proficua gestione irriguo-idraulica degli stessi. Il Consorzio garantisce la funzionalità idraulica dei canali e/o manufatti con funzionalità idraulica e di colo che rientrano tra quelli di competenza consortile.

Il Consorzio individua le criticità, definisce la tipologia e natura degli interventi di manutenzione da effettuarsi sui canali e manufatti, e stabilisce le priorità pianifica detti interventi nell'arco di uno o più esercizi.

Ogni utente è tenuto ad assicurare il passaggio dei mezzi manutentori consortili sulle porzioni di fondo contermini ai canali interessati dalle manutenzioni senza che ciò comporti richieste di risarcimento per l'occupazione temporanea dell'area con la sola esclusione del risarcimento dei danni ai frutti pendenti o anticipazioni colturali.

Art. 46 Manutenzione dei canali e manufatti di competenza privata

Sui canali e manufatti individuati di competenza privata ai sensi degli artt. 43 e 44 gli utenti interessati devono effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari.

Fatti salvi gli usi e le consuetudini consolidate nel tempo localmente si devono rispettare le seguenti regole:

1. se il canale o il manufatto è a servizio di un unico utente questi deve effettuare gli interventi necessari a proprio carico ed autonomamente;

2. durante la stagione irrigua, se il canale è a servizio di due o più utenti e comunque nei limiti previsti all'art. 42, gli utenti stessi ripartiscono le porzioni di canale da manutentare secondo il principio consolidato cosiddetto "da paratoia a paratoia"; ogni utente deve cioè manutentare il tratto di canale dalle paratoie che egli utilizza all'ultima paratoia dell'utente immediatamente precedente e prossimale al canale consortile.
3. durante la stagione jemale i proprietari dei fondi adiacenti ai canali devono effettuare la pulizia dei rispettivi tratti in proprietà;
4. alla manutenzione di un manufatto di competenza privata devono concorrere tutti gli utenti interessati proporzionalmente alle superfici sottese.

Gli utenti possono provvedere alle manutenzioni di competenza anche per mezzo dei conduttori dei propri fondi.

Qualora uno o più utenti/conduttori non provvedano alla manutenzione dei manufatti o tratti di canale di competenza privata, gli altri utenti interessati che subiscano danni possono richiedere l'intervento del Consorzio, il quale accertata la mancata pulizia e la potenziale ridotta o mancante funzionalità idraulica del canale, provvede all'esecuzione dell'intervento manutentorio imputandone i relativi costi agli utenti negligenti proporzionalmente alle superfici sottese del canale o del manufatto non manutentato. In detti casi il Consorzio provvede ad informare l'utente/i negligente/i dell'avvenuta verifica, a mezzo di raccomandata a.r., corredata se del caso di rilievi fotografici, imponendogli un tempo entro il quale deve effettuare l'intervento manutentorio che comunque non può mai essere superiore a 7 giorni consecutivi. Trascorso il tempo fissato senza riscontro il Consorzio interviene addebitando i costi dell'intervento all'utente/i negligente/i.

Art. 47 Formulazione degli orari

Ai fini della formulazione degli orari si definisce derivazione (anche bocca o paratoia n° X a seconda degli usi locali) ogni diramazione dalla roggia principale che possa interessare 1 o più utenti.

Nella formulazione degli orari il Consorzio predispone ruote irrigue come previste all'art. 17 del presente Regolamento. L'ordine viene definito tenendo conto anche degli usi e delle consuetudini locali. Le eventuali code della ruota sono di competenza dell'ultimo utente di ruota della roggia o della derivazione di appartenenza.

Qualora un conduttore conduca fondi appartenenti a rami diversi della medesima roggia il Consorzio, su formale richiesta dello stesso, può valutare la possibilità di accorpare gli orari irrigui in un unico orario purchè ciò non causi pregiudizio alla rimanente utenza. In tali casi l'orario viene generalmente assegnato alla prima paratoia di derivazione in ordine di ruota ovvero in altra posizione se tecnicamente più razionale.

Art. 48 Consegna dell'acqua

Fatte salve specifiche condizioni determinatesi a seguito di usi e consuetudini locali nei canali consortili il Consorzio mette a disposizione del primo utente/conduttore in ruota l'acqua in corrispondenza della paratoia della derivazione/partitore iniziale. Per gli altri utenti/conduttori di una roggia e/o derivazione la competenza irrigua viene messa a disposizione dell'utente in corrispondenza della paratoia o derivazione ultima/più prossima dell'utente che lo precede. Nei canali di competenza consortile è vietato il prelievo tramite idrovora o elettropompa posate direttamente in alveo fatte salve espresse autorizzazioni del Consorzio.

Nei canali di competenza privata il Consorzio mette a disposizione del primo utente/conduttore l'acqua in corrispondenza della paratoia Consortile. Per i successivi utenti del medesimo canale privato la competenza irrigua viene messa a disposizione

dell'utente in corrispondenza della derivazione ultima/più prossima dell'utente che lo precede.

Ogni utente alla fine del proprio turno è tenuto a chiudere la propria paratoia di derivazione al fine di garantire il vettoriamento della portata irrigua sul canale principale a servizi del/degli utente/i successivi.

Art. 49 Esecuzione delle manovre

Si definisce manovra la movimentazione dei manufatti idraulici presenti lungo i canali.

Il Consorzio effettua per mezzo del proprio personale di sorveglianza gli interventi di manovra sui manufatti principali, ossia quelli che per caratteristiche e posizione assolvono prevalentemente a funzione idraulica, presenti sulle rogge: partitori, scaricatori, paratoie movimentate elettricamente, opere di presa e manufatti di regolazione.

La manovra delle paratoie secondarie, anche se classificate consortili, che assolvono esclusivamente a funzioni irrigue, viene effettuata dagli utenti sottesi. Il Consorzio mette a disposizione degli utenti interessati le chiavi o quanto previsto per la movimentazione delle paratoie. La responsabilità per la scorretta movimentazione delle paratoie rimane in carico esclusivo dell'utente che ha commesso l'errore.

Le manovre sui manufatti di derivazione dei fossi di competenza privata sono di competenza esclusiva degli utenti di detto canale.

Art. 50 Responsabilità degli utenti e conduttori

1. Ogni utente/conduttore è tenuto alla sorveglianza dei canali e dei manufatti di competenza privata.
2. Sulla rete e manufatti di competenza privata l'utente/conduttore è responsabile per eventuali danni procurati a terzi, e ne risponde in solido, a seguito delle errate manovre dei manufatti, della mancata manutenzione dei manufatti e dei canali, della mancata sorveglianza.
3. Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni sia ai canali di competenza privata che a quelli di competenza consortile.
4. Coloro che arrecano danneggiamenti in genere ai manufatti e canali consortili sono tenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso.
5. Ogni utente è altresì tenuto nel caso di canali e manufatti di competenza privata a salvaguardare i propri diritti di servitù di acquedotto e conseguentemente a far mantenere gli esistenti canali anche su proprietà altrui garantendo così la conservazione delle servitù di acquedotto a favore dei propri fondi.
6. Qualora in caso di vendita o divisione un fondo rimanga privo di opere irrigue (canali e manufatti) l'utente interessato deve provvederne a proprio carico.
7. Qualora un fondo a seguito di opere di urbanizzazione, costruzione di strade, variazioni urbanistiche e similari, rimanga privo di opere irrigue, l'operatore che effettua dette modifiche deve ricostituire il sistema dei canali e manufatti per consentire l'esercizio irriguo all'utente danneggiato. E' comunque in carico dell'utente danneggiato attuare le necessarie iniziative di autotutela anche con l'assistenza e consulenza del Consorzio di Bonifica.

Non costituiscono motivi di rinuncia irrigua ai sensi dell'art. 11 la mancanza di canali e/o di manufatti irrigui a seguito delle fattispecie previste dai punti 6 e 7 del presente articolo.

3) AREE SERVITE CON ACQUE DI FALDA, SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI DISTRIBUTRICI ORGANIZZATE CON AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA.

Art. 51 Applicazione

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque di falda sia di affioramento (fontanili) che sollevate mediante elettropompe e che, per tradizione remota, sono organizzate con propria rete distributiva. La gestione dei singoli impianti irrigui è effettuata da Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Regionale n°7 del 16/06/2003, delle previsioni del proprio Statuto, e dei regolamenti approvati, riconosce e conferisce alla Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali l'autonomia gestionale amministrativa per l'esercizio irriguo ed idraulico sul reticolo di competenza nell'ambito del comprensorio di bonifica irrigua di appartenenza

Art. 52 Competenze del Consorzio

Il Consorzio provvede, di norma, alla sola gestione dei pozzi di integrazione.

Il pozzo, durante la stagione irrigua, può essere fermato per cause di forza maggiore (quali guasti o interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili) per tempi di fermo tecnico generati dall'orario irriguo e/o su richiesta delle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati con Consorzio.

In caso di eventi meteorici che garantiscano una piovosità utile, pari ad almeno a 3-5 mm/giorno a seconda dello stadio fenologico delle colture, dei terreni e dell'epoca, il Consorzio di concerto con la Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati può decidere il fermo tecnico del pozzo per un tempo pari alla lunghezza della ruota irrigua o per porzione significativa della stessa. In detta condizione il pozzo riprende il proprio funzionamento con l'utente collocato nella ruota nel giorno di avvio dell'impianto stesso. Per misurare la piovosità utile il Consorzio si avvale della rete pluviometrica costruita ai sensi dell'art. 29.

Dopo la consegna dell'acqua dal manufatto di consegna previsto, la distribuzione dell'acqua e la gestione dei reticoli avviene a cura delle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate con il Consorzio che gestiscono inoltre anche le funzioni di polizia idraulica loro assegnate dalle convenzioni in essere.

Ferme restando le funzioni di vigilanza, ed il potere di eseguire interventi diretti, conferiti ai Consorzi di Bonifica competenti per territorio nei casi e nei modi previsti dalla legge Regionale nr. 7/2003, il Consorzio provvede al monitoraggio delle portate, sia irrigue che di colò, derivate o vettorate, dai canali appartenenti al comprensorio della Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate.

Al Consorzio spetta, secondo le proprie previsioni statutarie, effettuare azioni di riordino irriguo sui comprensori sottesi dalle rogge gestite dalle Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate e produrrà, se richiesto e secondo le informazioni ricevute, le cartoline orario per una razionale distribuzione irrigua.

Art. 53 Obblighi dei soggetti convenzionati

Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati devono trasmettere al Consorzio tutti gli elementi atti ad individuare precisamente l'area irrigua di competenza, il reticolo idrico ed il catasto irriguo. Le Compagnie e/o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionate devono, altresì, trasmettere gli adeguamenti che, di anno in anno, dovessero rendersi necessari.

Qualora venga richiesta al Consorzio la produzione delle cartoline orario le Compagnie e/ o Consorzi privati e/o Amministrazioni Comunali convenzionati nonché i rispettivi utenti devono altresì rispettare le (n.g.).

4) AREE SERVITE CON ACQUE DI FALDA, SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO E RETI DISTRIBUTRICI A GESTIONE CONSORTILE

Art. 54 Applicazione

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree sulle quali si utilizzano acque di falda sia di affioramento (fontanili) che sollevate mediante elettropompe e con rete distributrice a gestione consortile. Per detti impianti si applicano gli art. dal 42 al 50 compresi del presente Regolamento

Art. 55 Funzionamento del pozzo

Il pozzo viene fatto funzionare esclusivamente dai sorveglianti consortili o da sorveglianti avventizi incaricati dal Consorzio di Bonifica a seguito dell'accertamento di un ridotto affioramento di falda.

Il pozzo irriguo, durante la stagione, viene fermato per cause di forza maggiore (quali guasti o interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili) per i tempi di fermo tecnico generati dall'orario irriguo e su richiesta dell'utente durante il proprio orario di competenza.

In caso di eventi meteorici che garantiscano una piovosità utile pari ad almeno a 3-5 mm/giorno a seconda dello stadio fenologico delle colture, dei terreni e dell'epoca, il Consorzio può decidere il fermo tecnico del pozzo per il periodo di tempo pari alla lunghezza della ruota irrigua o per porzione significativa della stessa. In detta condizione il pozzo riprende il proprio funzionamento con l'utente collocato nella ruota nel giorno di riavvio dell'impianto stesso.

Per misurare la piovosità utile il Consorzio si avvale della rete pluviometrica costruita ai sensi dell'art. 29.

Art. 56 Ore di fermo tecnico del pozzo.

Durante lo sviluppo degli orari, dopo aver garantito a tutti i fondi la portata di competenza, si possono originare dei fermi tecnici dei pozzi .

Le ore dei tempi di fermo del pozzo possono essere utilizzate dal Consorzio secondo la seguente scala di priorità:

1. eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria improcrastinabili
2. recuperi di eventuali ore non usufruite dagli utenti a seguito di rotture e guasti del pozzo
3. recupero di eventuali ore non usufruite dagli utenti di altro pozzo consortile a causa di rottura /guasto/disservizio

5) AREE SERVITE CON ACQUE DI FALDA SISTEMI IRRIGUI A SCORRIMENTO SENZA RETI DISTRIBUTRICI

Art. 57 Applicazione

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree ove si utilizzano acque di falda e non vi è, in genere, una rete distributrice consortile. La gestione dei singoli impianti è effettuata considerando i fabbisogni di ogni utente.

Art. 58 Definizioni

Si definisce:

- piovosità utile = pioggia cumulata nelle 24-48 ore / giorni ruota
- ora turno prenotata = ore irrigue di ogni utente per turno irriguo e per tutta la stagione
- ora turno straordinarie = ore irrigue richieste per tutta la stagione irrigua da parte di un utente oltre i tempi utili previsti per le prenotazioni
- ore straordinarie = ore irrigue richieste saltuariamente ed eccezionalmente da un utente per uno specifico turno irriguo come specificato al successivo art. 64.
- ora turno fuori termine = ore turno richieste da parte di un utente oltre i tempi utili previsti sia per le prenotazioni di ore turno che per quelle delle ore turno straordinarie

Art. 59 Funzionamento del pozzo

Il pozzo viene fatto funzionare esclusivamente dai sorveglianti consortili o da sorveglianti avventizi incaricati dal Consorzio.

Il pozzo irriguo, durante la stagione, viene fermato per cause di forza maggiore (quali guasti o interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili) per i tempi di fermo tecnico generati dall'orario irriguo e su richiesta dell'utente durante il proprio orario di competenza.

In caso di eventi meteorici che garantiscano una piovosità utile, pari ad almeno a 3-5 mm/giorno a seconda dello stadio fenologico delle colture, dei terreni e dell'epoca, il Consorzio può decidere il fermo tecnico del pozzo per il periodo di tempo pari alla lunghezza della ruota irrigua o per porzione significativa della stessa. In detta condizione il pozzo riprende il proprio funzionamento con l'utente collocato nella ruota nel giorno di riavvio dell'impianto stesso.

Per misurare la piovosità utile il Consorzio si avvale della rete pluviometrica costruita ai sensi dell'art. 29.

Art. 60 Utilizzo delle acque

Le acque di falda emunte devono essere utilizzate esclusivamente sul comprensorio di ogni singolo impianto irriguo, e per gli usi stabiliti dalla concessione di ciascun pozzo. Ogni altro uso è vietato senza autorizzazione del Consorzio.

In casi eccezionali (rottura /guasto / disservizio di altro pozzo consortile, carenza di acqua nei sistemi che utilizzano acque superficiali) può essere autorizzato l'utilizzo delle acque di un pozzo su altro comprensorio esclusivamente gestito dal Consorzio e previa autorizzazione dello stesso.

Art. 61 Prenotazione fabbisogni irrigui

Ogni utente deve definire i propri fabbisogni irrigui, secondo i propri ordinamenti colturali e secondo le proprie scelte tecniche, individuando detti fabbisogni irrigui come ore turno. Tali fabbisogni irrigui vengono comunicati dai proprietari dei fondi irrigui o dai conduttori muniti di delega del proprietario, direttamente al Consorzio di Bonifica secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalle (n.a.).

I fabbisogni irrigui sono individuati esclusivamente dall'utente.

Le comunicazioni dei fabbisogni (prenotazioni) pervenute oltre i termini stabiliti dalle (n.a.) vengono considerate ore turno straordinarie.

Negli anni successivi al primo anno di applicazione del presente regolamento, qualora non vi siano variazioni della proprietà, e non pervengano comunicazioni al Consorzio nei modi e nei tempi stabiliti, le ore turno assegnate vengono mantenute anche per la nuova stagione irrigua.

Qualora vi siano variazioni nella proprietà dei fondi irrigui inclusi negli specifici comprensori, accertabili dalle informazioni fornite dall'Agenzia del Territorio durante le operazioni preliminari di predisposizione dei ruoli di contribuzione (scarico database

catastali) ed in assenza di comunicazione dei fabbisogni da parte dei nuovi proprietari, il Consorzio non assegna ore turno ai nuovi proprietari. Il vecchio proprietario, ai fini di una più corretta gestione, è comunque tenuto a escludere dalla prenotazione i mappali venduti ed è tenuto ad informare l'acquirente delle modalità di prenotazione dell'acqua.

Art. 62 Assegnazione ore turno prenotate e predisposizione orari irrigui

Dopo la comunicazione (prenotazione) dei fabbisogni per la stagione irrigua il Consorzio provvede a valutare le istanze, e ad assegnare le ore turno ad ogni utente in base alle richieste e secondo i seguenti criteri:

1. Qualora il totale dei fabbisogni irrigui delle utenze, espressi in ore, risultassero pari alle ore disponibili per singola ruota irrigua, si assegnerà ad ogni conduttore le ore turno prenotate;
2. Qualora il totale dei fabbisogni irrigui delle utenze, espressi in ore, risultassero inferiori al totale delle ore disponibili per singola ruota irrigua, si assegnerà ad ogni conduttore le ore turno prenotate come da richieste e si provvederanno ad individuare dei tempi di fermo del pozzo come indicato all'art 65 del presente Regolamento. Le ore dei tempi di fermo del pozzo possono essere utilizzate per soddisfare eventuali richieste di ore turno straordinarie o ore straordinarie;
3. Qualora il totale dei fabbisogni irrigui delle utenze, espressi in ore, risultassero superiori al totale delle ore disponibili per singola ruota irrigua, si assegnerà ad ogni utente le ore turno prenotate moltiplicate per il coefficiente di riduzione così determinato: $\text{coeff. Rid} = \frac{\text{totale ore ruota}}{\text{totale ore turno prenotate richieste}}$.

Qualora si verificassero le condizioni dei punti 1. e 3. del presente articolo il Consorzio, valutata l'entità degli utenti prenotatari, può considerare l'opportunità di definire tempi di fermo tecnici del pozzo per soddisfare eventuali esigenze di ore turno straordinarie.

Il Consorzio definisce i turni irrigui ed invia ad ogni utente una cartolina orario secondo quanto stabilito dalle (n.g.) del presente Regolamento.

Art. 63 Prenotazione delle ore turno straordinarie. Assegnazione delle ore straordinarie

Eventuali richieste di ore turno straordinarie devono pervenire al Consorzio entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Il Consorzio valuta la possibilità di assegnare dette ore turno straordinarie compatibilmente ed in subordine alle ore turno prenotate. In assenza di comunicazioni nell'esercizio successivo le ore turno straordinarie diventano ore turno e come tali gestite secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Nel caso di variazione di proprietà di un fondo per il quale non vi è l'aggiornamento nella banca dati dell'Agenzia del Territorio al momento della predisposizione dei ruoli di contribuzione, le ore straordinaria prenotate dal nuovo proprietario diverranno ore turno per l'anno successivo solo ed esclusivamente se il Consorzio accerterà l'aggiornamento della posizione catastale; contrariamente la prenotazione varrà solo per l'anno per la quale è stata richiesta. E' comunque onere dell'utente far aggiornare le proprie posizioni catastali per mezzo del notaio che ha effettuato il rogito.

L'assegnazione delle ore turno straordinarie, unitamente alle ore turno prenotate, utilizzerà i criteri previsti all'art. 62.

Art. 63 bis Richiesta di ore fuori termine. Assegnazione delle ore fuori termine

In caso di prenotazioni formulate successivamente ai termini previsti per le prenotazioni sia per le ore turno prenotate che per le ore turno straordinarie il Consorzio valuterà, in caso di disponibilità di ore non richieste nell'ambito della ruota con ore turno prenotate e ore turno straordinarie, la possibilità di soddisfare dette richieste assegnando "ore turno fuori termine" con validità solo per

l'esercizio irriguo in corso. Dette ore turno fuori termine varranno per l'intera stagione irrigua indipendentemente dal momento della prenotazione.

L'assegnazione delle ore turno fuori termine, presentate entro la formulazioni degli orari, utilizzerà i criteri previsti all'art. 62 mentre quelle successive alla formulazione degli orari l'assegnazione avrà priorità temporale.

La richiesta di ore fuori termine dovrà essere effettuata esclusivamente dai proprietari dei fondi ricadenti nel comprensorio irriguo dell'impianto di appartenenza o dal conduttore munito di delega della proprietà.

Art. 64 Richiesta delle ore straordinarie. Assegnazione delle ore straordinarie

Le ore straordinarie possono essere richieste dagli utenti in via eccezionale per far fronte a situazioni di specifica emergenza irrigua e comunque solo da utenti che abbiano comunque prenotato ore turno o ore turno straordinarie. L'assegnazione al richiedente è condizionata da una verifica da parte del Consorzio delle effettive necessità e non sarà comunque possibile concedere ore straordinarie in turni consecutivi e per più di 2 volte per stagione irrigua.

Le ore straordinarie durante la stagione irrigua devono essere prenotate, dal proprietario del fondo oppure dal conduttore con delega del proprietario nei tempi e modi stabiliti dalle (n.a.). L'assegnazione di dette ore è condizionata dalla disponibilità sull'impianto di tempi tecnici di fermo del pozzo. L'eventuale assegnazione è da intendersi esclusivamente per il turno irriguo successivo.

Il Consorzio assegna le ore straordinarie compatibilmente alla disponibilità, e proporzionalmente alle ore turno assegnate con la cartolina orario.

Il Consorzio provvede a comunicare, nelle forme previste dalle (n.a.), le ore straordinarie assegnate ad ogni utente.

Qualora vi sia la necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria improcrastinabili non vengono assegnate ore straordinarie.

Art. 65 Ore di fermo tecnico del pozzo.

Le ore di fermo tecnico del pozzo sono determinate dalla differenza tra le ore ruota e la totalità delle ore turno e ore turno straordinarie assegnate qualora sussista la condizione prevista all'art. 62 punto 2.

Le ore dei tempi di fermo del pozzo possono essere utilizzate secondo la seguente scala di priorità:

1. eventuali interventi di manutenzione e straordinaria improcrastinabili
2. recuperi di eventuali ore turno prenotate o ore turno straordinarie non usufruite dagli utenti a seguito di rotture e guasti del pozzo
3. rottura /guasto / disservizio di altro pozzo consortile o carenza di acqua nei sistemi che utilizzano acque superficiali
4. soddisfacimento di eventuali richieste di ore straordinarie.

Art. 66 Organizzazione del fermo tecnico del pozzo

Nel caso in cui nella predisposizione degli orari si generino dei tempi di fermo del pozzo, questi vengono organizzati dal Consorzio garantendo dapprima il fermo domenicale, poi il fermo notturno, sino al massimo di 8 ore per ciascuna notte, e successivamente il fermo continuativo per più giorni.

In caso di interruzione nel funzionamento del pozzo dovuto a cause di forza maggiore, quali i guasti e gli interventi di manutenzione straordinaria non procrastinabili, solo ed esclusivamente nel caso che vi siano dei fermi tecnici del pozzo, i fermi stessi sono utilizzati per soddisfare gli utenti in turno danneggiati con precedenza rispetto al

soddisfacimento delle eventuali richieste di ore straordinarie così come indicato all'art. 64 del presente Regolamento.

Art. 67 Rete distributrice e manutenzione della rete distributrice

Fatti salvi i casi previsti dal seguente articolo la rete dei canali che distribuisce a livello interaziendale le acque di ciascun pozzo e da considerarsi di competenza privata. Il consorzio manutenta e gestisce esclusivamente i canali che rispondano ad una delle seguenti condizioni:

- canali o manufatti realizzati o acquisitati dal Consorzio
- canali che assolvono anche a funzioni idrauliche
- canali appartenenti al reticolo di bonifica ai sensi delle d.g.r.l 7/7868 e 7/13950 e s.m.i.
- canali che per localizzazione e/o tipologia richiedono interventi di manutenzione altamente specializzati.

Le opere precedentemente individuate sono considerate di competenza consortile.

La manutenzione dei canali e dei manufatti non di competenza consortile compete agli utenti e per esse valgono anche le norme stabilite agli artt. 43, 44 e 46 del presente Regolamento.

Art. 68 Richiamo ad altre norme del Regolamento

Gli utenti ovvero i conduttori devono altresì rispettare gli artt. dal 47 al 50 compresi del presente Regolamento.

Art. 69 Contribuenza irrigua imputata alle ore turno straordinarie ed alle ore turno straordinarie quale quota di costo variabile

All'utente che richiede ore turno straordinarie ovvero ore straordinarie, il Consorzio nell'esercizio successivo imputa una specifica contribuenza irrigua di recupero, quale quota di costo variabile, sulle ore turno straordinarie e/o ore straordinarie effettivamente assegnate come segue:

- per ogni ora turno straordinaria: quota variabile ora ordinaria X 1,1
- per ogni ora straordinaria: quota variabile ora ordinaria x 1/5

Art. 69 bis Contribuenza irrigua imputata alle ore turno fuori termine

All'utente che richiede ore turno fuori termine, il Consorzio nell'esercizio successivo imputa una specifica contribuenza irrigua di recupero, quale quota di costo variabile, sulle ore turno fuori termine effettivamente assegnate come segue:

- per ogni ora turno fuori termine: quota variabile ora ordinaria X 1,2

6) AREE SERVITE CON IMPIANTI AD ASPERSIONE

Art. 70 Applicazione

Le seguenti norme disciplinano l'utilizzo della risorsa irrigua nelle aree ove insistono impianti pluvirrigui. La gestione dei singoli impianti è effettuata considerando i fabbisogni di ogni utente.

Art. 71 Definizioni

Si definisce:

- piovosità utile = pioggia cumulata nelle 24-48 ore / giorni ruota

- superficie irrigabile = superficie di un mappale potenzialmente irrigabile dall'impianto pluvirriguo
- superficie prenotata = superficie effettivamente irrigata da un utente durante l'intero esercizio irriguo, ottenuta dalla sommatoria delle superfici irrigabili dei mappali prenotati e comunicata dall'utente nei tempi e modi previsti dalle (n.a.)
- superficie straordinaria = superfici da irrigare per tutta la stagione irrigua da parte di un utente e richieste oltre i tempi utili previsti per le prenotazioni
- superficie fuori termine = superfici da irrigare per tutta la stagione irrigua da parte di un utente e richieste oltre i tempi utili previsti per le prenotazioni di superficie prenotata e superficie straordinaria
- superficie suppletiva = superficie virtuale, in eccedenza al totale della superficie in proprietà, richiesta per esigenze irrigue specifiche

Art. 72 Utilizzo delle acque

Le acque distribuite dall'impianto pluvirriguo devono essere utilizzate esclusivamente sul comprensorio di ogni singolo impianto irriguo, e per usi stabiliti dalle concessioni di ciascun impianto. Ogni altro uso è vietato senza autorizzazione del Consorzio. Il funzionamento è inoltre consentito solo nei periodi di concessione come indicato dalle (n.a.).

Le dotazioni assegnate e le pressioni di esercizio indicative sono indicate nelle (n.a.)

Art. 73 Organizzazione della distribuzione irrigua e funzionamento degli impianti pluvirrigui

L'impianto pluvirriguo è gestito esclusivamente dai sorveglianti consortili o da sorveglianti avventizi incaricati dal Consorzio.

L'impianto pluvirriguo, durante la stagione, viene fermato per cause di forza maggiore (quali guasti o interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili) e/o nell'applicazione dei tempi di fermo tecnico generati dall'orario irriguo.

In caso di eventi meteorici che garantiscano una piovosità utile, pari ad almeno a 3-5 mm/giorno a seconda dello stadio fenologico delle colture, dei terreni e dell'epoca, il Consorzio può decidere il fermo tecnico del pozzo per il periodo di tempo pari alla lunghezza della ruota irrigua o per porzione significativa della stessa. In detta condizione il pozzo riprende il proprio funzionamento con l'utente collocato nella ruota del giorno di riavvio dell'impianto stesso.

Per misurare la piovosità utile il Consorzio si avvale della rete pluviometrica costruita ai sensi dell'art. 29.

Nelle more della realizzazione, ove previsto, di specifici impianti di telecomando e telecontrollo (dotati di specifici sistemi di controllo e misurazione), e comunque in generale, il Consorzio effettua il controllo dei prelievi irrigui massimi da parte degli utenti/conduttori per mezzo del materiale irriguo distribuito imponendo a ciascun utente/conduttore o gruppo di utenti/conduttori gli ugelli massimi da installare sugli irrigatori.

Art. 74 Materiale irriguo

Il Consorzio mette a disposizione degli utenti/conduttori l'attrezzatura per irrigare proficuamente ed efficacemente i fondi di ciascuno.

Il Consorzio decide la tipologia di attrezzatura da utilizzare per l'irrigazione in funzione della dimensione e conformazione dei fondi.

La tipologia (ali mobili, rotoloni ecc) e l'entità del materiale irriguo da assegnare ad ogni utente/connettore è commisurato sia alla dimensione che alla dispersione e conformazione aziendale e viene valutata dal Consorzio, sentiti gli utenti/connettori.

Spetta a ciascun utente provvedere al ritiro del materiale irriguo (ali mobili o rotoloni) e di quanto necessario per l'utilizzo e/o accesso agli idranti, presso il punto distributivo indicato dal Consorzio sottoscrivendo la documentazione di ritiro prevista dalle (n.a.). Il Consorzio impartisce la necessaria istruzione agli utenti/connettori per l'utilizzo di detto materiale irriguo e degli idranti nonché l'assistenza tecnica necessaria anche per mezzo di ditte incaricate.

Nei comizi pluriconnettori, come definiti al successivo art. 77 il Consorzio mette a disposizione degli utenti/connettori del comizio il materiale mobile comune che gli utenti stessi dovranno scambiarsi per consentire l'irrigazione nel proprio orario e spetta ad ogni utente/connettore interessato all'irrigazione procedere al recupero del materiale mobile comune dall'utente/connettore che lo precede in ruota.

Nei comizi monoconnettore il materiale mobile viene assegnato all'unico utente/connettore del comizio con orario per l'intera turno.

Gli utente/connettore possono utilizzare materiale mobile proprio purché espressamente autorizzato, anche con prescrizioni, dal Consorzio che dovrà valutare la fattibilità tecnica di utilizzo di detto materiale nonché accertare l'assenza di pregiudizi da parte della restante utenza dell'impianto.

Il Consorzio determina annualmente, in funzione delle prenotazioni effettuate ai sensi dei successivi articoli 75, 76, 76 bis e 76 ter, il materiale irriguo da assegnare ad ogni utente/connettore ovvero prescrive ad ogni utente/connettore la tipologia e la quantità di materiale irriguo di proprietà dell'utente/connettore stesso con i relativi diametri degli ugelli che questi potrà utilizzare.

Il Consorzio comunicherà annualmente agli utenti/connettori con le modalità previste nelle Norme Attuative (n.a.) la dotazione in materiale assegnato ovvero la tipologia e quantità di materiale irriguo di proprietà dell'utente/connettore stesso con i relativi diametri degli ugelli che questi potrà utilizzare.

Qualora ad un utente/connettore venga assegnato del materiale irriguo superiore a quello in uso nella stagione irrigua dell'anno precedente, sarà cura dell'utente/connettore stesso provvedere al ritiro del materiale aggiuntivo secondo le prescrizioni consortili.

Qualora ad un utente/connettore venga assegnato del materiale irriguo inferiore a quello in uso nella stagione irrigua dell'anno precedente, sarà cura dell'utente/connettore stesso riconsegnare al Consorzio il materiale eccedente che dovrà in ogni caso avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione di riconsegna. In caso di mancata riconsegna del materiale eccedente il Consorzio assegnerà d'ufficio a detto utente superfici fuori termine ovvero superfici suppletive in funzione della superficie sottendibile dalla attrezzatura non riconsegnata e secondo le dotazioni irrigue determinate dalle Norme Attuative (n.a.).

Qualora un utente/connettore, al quale è stato autorizzato l'impiego di attrezzature di sua proprietà, utilizzi materiale difforme e con prelievi idrici maggiori rispetto a quanto autorizzato, il Consorzio assegnerà d'ufficio a detto utente/connettore superfici fuori termine ovvero superfici suppletive calcolata in funzione del maggiore

prelievo idrico effettuato e secondo le dotazioni irrigue determinate dalle Norme Attuative (n.a.).

L'assegnazione d'ufficio delle superfici fuori termine e delle superfici suppletive varrà per l'intero esercizio irriguo interessato e verrà comunicato per scritto all'utente/conduttore.

Art. 75 Prenotazione fabbisogni irrigui (superficie prenotata)

Ogni utente o conduttore munito di delega della proprietà definisce i propri fabbisogni irrigui, secondo i propri ordinamenti colturali e secondo le proprie scelte tecniche, individuando detti fabbisogni irrigui come superficie prenotata che deriva dalla sommatoria della superficie irrigabile dei mappali prenotati. I fabbisogni irrigui vengono comunicati dai proprietari dei fondi irrigui o dai conduttori muniti di delega del proprietario, direttamente al Consorzio secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalle (n.a.).

Le comunicazioni dei fabbisogni pervenute oltre i termini stabiliti dalle (n.a.) vengono considerate quali prenotazioni di superfici straordinarie.

Negli anni successivi al primo anno di applicazione del presente regolamento, qualora non vi siano variazioni della proprietà, e non pervengano comunicazioni allo scrivente nei modi e nei tempi stabiliti, la superficie prenotata viene mantenuta anche per la stagione irrigua successiva.

Qualora vi siano variazioni nella proprietà dei fondi irrigui inclusi negli specifici comprensori, accertabili dalle informazioni fornite dall'Agenzia del Territorio durante le operazioni preliminari di predisposizione dei ruoli di contribuenza (scarico database catastali) ed in assenza di comunicazione dei fabbisogni da parte dei nuovi proprietari, il Consorzio non assegna superficie prenotata ai nuovi proprietari. Il vecchio proprietario, ai fini di una più corretta gestione, è comunque tenuto a escludere dalla prenotazione i mappali venduti ed è tenuto ad informare l'acquirente delle modalità di prenotazione dell'acqua.

Art. 76 Prenotazioni di superfici straordinarie

Gli utenti, che per dimenticanza o variazione dei piani colturali, necessitano di incrementare le prenotazioni di superficie effettuate entro le date previste dalle (n.a.), possono prima dell'inizio della predisposizione degli orari irrigui fare eventuali richieste di prenotazione di superfici straordinarie con le modalità previste dalle (n.a.).

In assenza di comunicazioni nell'esercizio successivo le superfici straordinarie diventano superficie prenotata e come tali gestite secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Nel caso di variazione di proprietà di un fondo per il quale non vi è l'aggiornamento nella banca dati dell'Agenzia del Territorio al momento della predisposizione dei ruoli di contribuenza, le superfici straordinarie prenotate dal nuovo proprietario diverranno ore turno per l'anno successivo solo ed esclusivamente se il Consorzio accerterà l'aggiornamento della posizione catastale; contrariamente la prenotazione varrà solo per l'anno per la quale è stata richiesta. E' comunque onere dell'utente far aggiornare le proprie posizioni catastali per mezzo del notaio che ha effettuato il rogito.

Art. 76 bis Prenotazioni di superfici fuori termine

In caso di prenotazioni formulate successivamente ai termini previsti per le prenotazioni sia di superficie prenotata che di superficie straordinarie il Consorzio assegnerà superficie fuori termine con validità solo per l'esercizio irriguo in corso.

Dette superfici fuori termine varranno per l'intera stagione irrigua indipendentemente dal momento della prenotazione.

La richiesta di superficie fuori termine dovrà essere effettuata esclusivamente dai proprietari dei fondi ricadenti nel comprensorio irriguo dell'impianto di appartenenza o dal conduttore munito di delega della proprietà.

Art. 76 ter Prenotazioni di superfici suppletive

Il Consorzio valuterà ed assegnerà superfici suppletive compatibilmente alle capacità di erogazione dell'impianto pluvirriguo ed alla disponibilità di materiale irriguo. Non potranno in alcun modo essere assegnate superfici suppletive qualora l'intera superficie dell'impianto pluvirriguo sia stata prenotata. In ogni caso l'assegnazione delle superfici suppletive è subordinata a quelle delle superficie prenotate / superfici straordinarie / superfici fuori termine.

La prenotazione di superfici suppletive potrà essere effettuata esclusivamente dai proprietari che abbiano già prenotato, con superficie prenotata/superficie straordinaria/superficie fuori termine, tutti i fondi di proprietà irrigati dall'impianto pluvirriguo.

Art. 77 Formazione comizi irrigui

Al fine di consentire un adeguato utilizzo del materiale mobile in funzione delle dotazioni irrigue consortili ed in particolare ottimizzare l'utilizzo degli irrigatori il Consorzio dopo la prenotazione dei fabbisogni irrigui da parte degli utenti/conduttori raggruppa gli stessi in gruppi definiti comizi.

I comizi possono essere costituiti:

1. da un unico utente/conduttore (comizi monoconduttori) quando la superficie irrigata consente l'ottimale utilizzo tecnico-economico di uno o più irrigatori;
2. da più utenti/conduttori (comizi pluriconduttori): quando la superficie irrigata da un utente non consente lo sfruttamento tecnico-economico ottimale di un irrigatore e pertanto a tal fine si rende necessario raggruppare 2 o più utenti/conduttori. Si individua come limite massimo il n° di 7 utenti.

Il Consorzio nella formazione dei comizi tende a privilegiare l'accorpamento di conduzioni contermini o comunque vicine geograficamente.

Art. 78 Predisposizione orari irrigui

Il Consorzio definisce i turni irrigui ed invia ad ogni utente/conduttore una cartolina orario secondo quanto stabilito dalle (n.g.) del presente Regolamento.

Unitamente alla cartolina orario il Consorzio comunica in caso di comizi pluriconduttori anche i nominativi con i rispettivi recapiti e posizioni in ruota dei componenti del comizio di appartenenza.

Nella predisposizione degli orari si individua dei fermi tecnici con modalità stabilite nelle (n.a.).

In talune specifiche situazioni (es. orti, vivai, piccoli appezzamenti, frutteti, vigneti ecc) il Consorzio può autorizzare, con prescrizioni, il prelievo in continuo anziché turnato.

Art. 79 Manutenzione degli idranti irrigui

Il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli idranti e delle protezioni degli stessi. Il proprietario e/o i conduttori dei fondi ove insistono gli idranti devono tenere sfalciate le infestanti attorno ad ogni idrante in un raggio di almeno 1 metro dall'idrante stesso. Qualora il proprietario e/o i conduttori non vi provvedano il Consorzio provvede direttamente a dette operazioni di sfalcio addebitando i costi ai proprietari dei fondi ove insistono gli idranti congiuntamente alla riscossione della contribuzione irrigua previa comunicazione scritta sia al proprietario che al conduttore.

I proprietari dei fondi ove insistono gli idranti sono ritenuti responsabili delle rotture subite agli idranti e/o protezioni delle stesse che non dipendano da colpi d'ariete negli impianti, vizi o malfunzionamento delle attrezzature irrigue; gli oneri per detti interventi di

riparazione vengono addebitati ai proprietari stessi previa comunicazione scritta sia al proprietario che al conduttore.

Art. 80 Manutenzione delle reti distributrici

Il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti distributrici interrato e delle apparecchiature in linea (nodi idraulici, saracinesche, sfiati, scarichi, gruppi di consegna ecc)

Art. 81 Accesso ai fondi per la manutenzione delle reti distributrici interrato, delle apparecchiature di linea e degli idranti

Ogni utente/conduttore è tenuto ad assicurare il passaggio degli operatori e dei mezzi manutentori consortili sulle porzioni di fondo interessate dalle condotte interrato, apparecchiature in linea o idranti da manutentare senza che ciò comporti richieste di risarcimento per l'occupazione temporanea dell'area con la sola esclusione del risarcimento dei danni ai frutti pendenti o anticipazioni culturali.

Art. 82 Consegna del materiale irriguo. Obblighi dell'utente/conduttore assegnatario del materiale irriguo

L'utente/conduttore al quale è assegnato il materiale irriguo deve provvedere a proprie spese al ritiro presso i magazzini consortili. Il materiale irriguo è ceduto in comodato ai sensi degli art. 1803 e seguenti del Codice Civile

In particolare l'utente è tenuto a:

- custodire e conservare le macchine/materiale irriguo con la diligenza del buon padre di famiglia;
- a non cedere a terzi le macchine/materiale irriguo salvo consenso scritto del Consorzio;
- ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi indicati dal personale del Consorzio;
- a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni guasto che si verifichi;

E' fatto assoluto divieto all'assegnatario di :

- manomettere le macchine/materiale irriguo consegnate e gli ugelli di erogazione dell'acqua
- fare modifiche e/o applicare accessori senza l'autorizzazione scritta del Consorzio;

L'utente/conduttore assegnatario è altresì responsabile del danneggiamento e della perdita delle macchine/materiale irriguo qualora non provi che sia accaduta per cause a lui non imputabili; è inoltre responsabile di eventuali danni che possono derivare ad altri utenti e/o a terzi in conseguenza di rotture, cattivo uso, trasporto, sia che venga compiuto dallo stesso, che dai suoi famigliari, dipendenti o persone aventi comunque dei rapporti a qualsiasi titolo col comodatario.

L'utente/conduttore deve sempre accertarsi che il materiale consegnatogli sia funzionante.

Art. 83 Manutenzione del materiale irriguo

Il Consorzio provvede alla manutenzione straordinaria del materiale irriguo. I costi delle riparazioni che non dipendano da obsolescenza e/o vizi e/o malfunzionamenti delle attrezzature vengono imputate ai proprietari dei fondi ai quali dette attrezzature sono assegnate previa comunicazione scritta sia al proprietario che al conduttore. Gli utenti/conduttori, ai quali vengono assegnati i rotoloni, possono provvedere essi stessi alle manutenzioni dei rotoloni stessi purché utilizzino ricambi originali della medesima

marca del rotolone e si avvalgano di ditte specializzate nelle esecuzione degli interventi manutentori stessi.

Art. 84 Sorveglianza delle attrezzature irrigue e degli idranti. Responsabilità degli utenti/conduttori

Ogni utente/conduttore è responsabile della sorveglianza degli idranti insistenti sui propri fondi e delle attrezzature ad esso assegnate. Egli è altresì responsabile per eventuali danni procurati a terzi, e ne risponde in solido, a seguito di:

- rotture sia agli idranti che al materiale irriguo non segnalate o segnalate in ritardo al personale consortile
- errato utilizzo delle attrezzature irrigue
- cattivo uso, noncuranza degli idranti e/o delle attrezzature
- trasporto delle attrezzature irrigue
- mancata sorveglianza delle attrezzature irrigue
- modifiche non autorizzate dal Consorzio agli impianti o attrezzature irrigue

Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni all'impianto in genere, sia interrato che aereo (tubi, idranti, valvole, saracinesche, canalette, tombotti, sifoni, ecc.) e nel caso di rottura od altro che si dovesse verificare devono informare subito il Consorzio.

Coloro che arrecassero danneggiamenti in genere, alle opere costituenti l'impianto pluvirriguo in ogni sua parte, aerea o sotterranea, sono ritenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso.

Art. 85 Modifiche agli impianti di distribuzione o alle attrezzature irrigue.

Ogni modifica agli impianti o alle attrezzature irrigue che si rendano necessarie per ottimizzare il loro funzionamento, o che servano per ovviare a limiti progettuali e/o esecutivi, sono a carico del Consorzio.

Ogni modifica agli impianti (incluso la posa di idranti ad uso esclusivo) o alle attrezzature irrigue che siano ad esclusivo vantaggio di un unico utente, è effettuata dal Consorzio con oneri a carico dell'utente stesso.

Art. 86 Utilizzo comune degli idranti.

In considerazione che per le reti distributrici e le apparecchiature di linea il Consorzio ha costituito o costituirà servitù di acquedotto con le proprietà dei fondi serventi, e fatte salve specifiche pattuizioni contrarie nei titoli di servitù, gli idranti insistenti su un fondo possono essere utilizzati oltre che dal proprietario o conduttore del fondo servente anche dai proprietari o conduttori dei fondi serviti ossia quelli confinanti, limitrofi o posti nelle vicinanze. Ogni utente/conduttore deve quindi necessariamente consentire agli altri utenti il collegamento delle linee distributrici di superficie agli idranti presenti nei propri fondi. Gli utenti dei fondi serviti devono indennizzare eventuali danni ai frutti pendenti che avessero a verificarsi nell'esercizio irriguo quando questi siano prodotti su un'area superiore a quella strettamente necessaria per la posa delle linee distributrici di superficie.

Qualora per l'irrigazione di due o più fondi si renda necessario l'utilizzo esclusivo di un unico idrante da parte di due o più utenti/conduttori, e non vi siano altre soluzioni possibili, il Consorzio può prevedere l'adozione di specifici orari di utilizzo in capo a ciascun utente/conduttore al fine di ridurre eventuali contenziosi tra gli stessi.

Art. 87 Consegna dell'acqua.

Tutta l'acqua che scorre nelle condotte fino all'idrante è di competenza e rientra nella responsabilità del Consorzio. Tutta l'acqua che scorre negli irrigatori posti dopo ogni idrante è di competenza e responsabilità esclusiva dell'utente/conduttore. Consegnata pertanto l'acqua all'idrante, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità, sia nei riguardi delle modalità con cui avviene l'irrigazione dei terreni che nei riguardi dello scolo degli stessi.

Ogni utente/conduttore, durante l'utilizzo irriguo, deve porre la massima attenzione in prossimità della vicinanza di linee elettriche aeree nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza. Analoga cura deve essere posta anche per l'irrigazione di terreni confinanti con strade vicinali, strade consorziali, strade comunali, strade provinciali, strade statali. L'irrigazione in tali ubicazioni deve avvenire con l'irrigatore a posizione di settore evitando di bagnare la sede stradale. Eventuali danni che avessero a cagionarsi a terzi a seguito della bagnatura della sede stradale saranno in carico dell'utente/conduttore interessato.

Art. 88 Assistenza tecnica e formazione.

Il Consorzio dà la necessaria istruzione e formazione agli utenti/conduttore nell'uso degli idranti ed attrezzature irrigue.

Il personale di sorveglianza è tenuto a dare a ciascuno utente/conduttore la propria assistenza tecnica e nei limiti della proprie competenze per il modo migliore dell'impiego dell'impianto pluvirriguo e per ottenere i migliori risultati dall'irrigazione. Durante l'esercizio dell'impianto, esso deve offrire agli utenti/conduttori la propria assistenza per indirizzarli ed istruirli nel modo migliore, sull'uso e sulla manutenzione del materiale mobile loro consegnato.

Art. 89 Contribuenza irrigua imputata alle superfici straordinarie

All'utente che richiederà superfici straordinarie il Consorzio, nell'esercizio successivo, imputerà una specifica contribuenza irrigua di recupero sulle superfici straordinarie assegnate come segue:

- per ogni ettaro di superficie straordinaria: quota ad ettaro variabile ordinaria X 1,1

Art. 89 bis Contribuenza irrigua imputata alle superfici fuori termine e suppletive

All'utente che richiederà superfici fuori termine e superfici suppletive il Consorzio, nell'esercizio successivo, imputerà una specifica contribuenza irrigua di recupero sulle superfici fuori termine e superfici suppletive effettivamente assegnate come segue:

- per ogni ettaro di superficie fuori termine: quota ad ettaro variabile ordinaria X 1,2
- per ogni ettaro di superficie suppletiva: quota ad ettaro variabile ordinaria X 1,2

Art. 90 Altri obblighi o responsabilità

Fatto salvo quanto precedentemente indicato:

- è fatto divieto assoluto di aprire fossi, di eseguire qualunque costruzione, di far piantagione di alberi di alto fusto ed infine di fare comunque azioni che possano menomare l'efficienza e la finalità dell'impianto; pertanto sulla striscia asservita e di rispetto lungo la condotta non può essere eseguita alcuna costruzione o piantagione d'alto fusto se non alla distanza minima di ml. 2.00 dalle condotte secondarie e di ml. 3.00 dalle condotte primarie ed adduttrici salvo diverse pattuizioni.
- per tutte le condotte o manufatti consorziali, siano essi insistenti su aree gravate di servitù di acquedotto, oppure no, è proibita qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all'uso cui sono destinate le condotte nonché le apparecchiature relative.

- ogni utente è responsabile delle infrazioni, anche se queste vengono commesse da terzi, comunque da lui dipendenti ed eventi con lui rapporti inerenti ai fondi, o dai suoi familiari.

Qualora si dovessero constatare ed accertare fatti in contrasto con i divieti di cui sopra, il Consorzio invita il proprietario del suolo, ove sono stati accertati gli abusi, alla rimozione e rimessa in stato di ripristino, nel termine perentorio di 7 giorni. Tale comunicazione viene trasmessa mediante raccomandata A.R. ed in caso di particolare gravità nell'infrazione, si provvede a darne comunicazione alle autorità competenti.

In caso di mancato adempimento alle disposizioni impartite come sopra, il Consorzio rimarrà sin d'ora autorizzato a provvedervi direttamente e la spesa necessaria sarà addebitata al proprietario dei fondi sui quali insistono le opere di cui trattasi.

NORME ATTUATIVE (n.a.)

Art.91 Elenco comprensori irrigui (Art. 2)

1) Acque superficiali ed autonomia gestionale amministrativa

roggia piuggia di stezzano
roggia coda di serio
ponte perduto di monasterolo
roggia guidana
vescovada di monte
roggia moschetta
roggia vignola
roggia melzi
fontana pasetti
urnana
vescovada di valle

2) Acque superficiali gestione consortile

roggia nuova
oriolo solza
roggia piuggia di loreto
roggia mina benaglia
roggia verdellina
roggia serio bocchette
roggia serio piccolo
roggia colleonesca ramo di osio
roggia morlana e derivate
roggia borgogna e derivate
roggia brembilla
brembilla di brignano
curnino e ceresino
roggia bolgare
coda morlana e colleonesca
morla comun nuovo e spirano

3) Acqua di falda a scorrimento con rete ed autonomia gestionale amministrativa

impianto irriguo di mozzanica

4) Acqua di falda a scorrimento con rete e gestione consortile

impianto irriguo di fornovo
impianto irriguo di caravaggio

5) Acqua di falda senza rete

bresciana
faetto
fontana elettrica di levante
madonna della fiamma-ortaglie
milano
malpaga
sant'andrea
san giuseppe
san lorenzo
savoldini
valere

6) Impianti ad aspersione

impianto pluvirriguo del fiume adda
impianto pluvirriguo dell'oglio

Art.92 Perimetrazione compresori irrigui (art. 3)

I perimetri dei compresori irrigui sono indicati nella planimetria allegata.

Art.93 Comunicazioni riguardanti i conduttori e gli orari irrigui (artt. 7 e 18)

Il proprietario deve comunicare annualmente e comunque entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno le eventuali variazioni inerenti la conduzione dei propri fondi. Per ogni fondo deve comunicare le informazioni indicate all'art. 10 del Regolamento. Per effettuare dette comunicazioni il proprietario può:

1. accedere al sito internet consortile ed effettuare le variazioni del conduttore seguendo le istruzioni indicate utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale;
2. comunicare le variazioni al n° verde 840000813 utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale
3. inviare a mezzo posta o fax il modulo predisposto dal Consorzio (allegato 1)

Qualora il proprietario utilizzi la modalità prevista ai punti 1 e 2 del presente articolo riceve una comunicazione a mezzo posta elettronica o ordinaria con confermate le informazioni comunicate.

Il proprietario può altresì delegare, con delega scritta autenticata (allegato 2), il nuovo conduttore del fondo ad effettuare le comunicazioni di variazione della conduzione utilizzando la modalità di comunicazione prevista al punto n° 3 del presente articolo.

Le comunicazioni relative agli orari irrigui relative alla posizione nella ruota, percorrenze e raggruppamento di orari devono pervenire entro e non oltre il 28 febbraio.

Art.94 Sistema informativo consortile (art. 25)

Il Consorzio comunica ordinariamente con i conduttori a mezzo posta e/o fax.

Per la gestione irrigua (portate nelle rogge, attivazione di razionamenti irrigui, attivazione di asciutte ordinarie e straordinarie, scadenze ecc) e per le comunicazioni generiche il Consorzio ha attivato un Servizio informazioni irrigue per mezzo del quale comunica con l'utenza irrigua a mezzo di sms di e-mail o di fax. Gli utenti possono volontariamente aderire a detto servizio sottoscrivendo ed inviando a mezzo posta o fax al Consorzio la modulistica predisposta (allegato 3) oppure accedendo al sito internet consortile.

Art.95 Istanze per l'irrigazione di orti, giardini e fondi censiti al catasto quali Ente Urbano (art. 9)

I proprietari che presentano richieste di irrigazione per orti, giardini e fondi censiti al catasto quali Ente Urbano devono comunicare: cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale o partita iva, recapito telefonico (eventuale fax e indirizzo), estratto mappa con indicato l'area da irrigare e la quantificazione della superficie irrigua utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici consortili (allegato 4)

I proprietari che intendono irrigare superfici inferiori a 1000 m² devono inoltre essere necessariamente trasmettere la scheda tecnica della pompa che intendono utilizzare, dell'eventuale strumentazione di regolazione, oltre al progetto circa la realizzazione del manufatto di presa sulla roggia.

I proprietari che intendono irrigare superfici maggiori a 1000 m² devono inoltre necessariamente trasmettere il progetto circa la realizzazione del manufatto di presa sulla roggia.

Art. 96 Istanze per le rinunce irrigue. (art. 11)

Le rinunce irrigue ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento devono essere presentate dai proprietari interessati entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre

con valenza, in caso di accoglimento della richiesta, nell'esercizio irriguo dell'anno successivo. La rinuncia deve essere presentata dal proprietario al Consorzio utilizzando la modulistica predisposta (allegato 5) ovvero mediante istanza che contenga le medesime informazioni.

Art.97 Istanze per sospensioni irrigue (art. 12)

Le richieste di sospensioni irrigue previste all'art. 12 del presente Regolamento devono essere presentate dal proprietario interessato entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre con valenza, in caso di accoglimento della richiesta, nell'esercizio irriguo dell'anno successivo. Il proprietario deve presentare istanza specifica corredata della autorizzazione per la coltivazione della cava dalla quale emerga il periodo di coltivazione, la tipologia di ripristino e di tempi di ripristino e la destinazione del fondo al termine del periodo di coltivazione.

Art. 98 Individuazione stagione irrigua. (art. 15, 72)

A seconda delle tipologie irrigue individuate ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, le stagioni irrigue vengono individuate come segue:

tipologie 1, 2, 3, 4: dal 15 maggio al 15 settembre

tipologia 5: dal 1 giugno al 31 agosto

tipologia 6: impianto Pluvirriguo dell'Oglio: dal 1 giugno al 31 agosto

impianto Pluvirriguo dell'Isola: dal 10 giugno al 10 settembre

Art. 99 Individuazione turni irrigui. (art. 16)

I turni irrigui vengono individuati per ogni impianto come segue:

IMPIANTO	Turno (gg:hh)
Roggia Borgogna	8 giorni e 18 ore
Roggia Serio	8 giorni e 18 ore
Roggia Morlana	8 giorni e 18 ore
Roggia Bolgare	8 giorni e 18 ore
Roggia Curnino Ceresino	7 giorni e 18 ore
Roggia Brembilla	7 giorni 18 ore
Roggia Brembilla- bocchette e ramo sotteso	9 giorni e 6 ore
Roggia Urganana e Vescovada di Valle	10 giorni e 6 ore
Roggia Morla di Comun Nuovo e Spirano	8 giorni e 18 ore
Roggia Coda Morlana, Coda colleonesca e Ponte Perduto di Spirano	8 giorni e 18 ore
Rogge Trevigliesi	9 giorni e 18 ore
Roggia Melzi	8 giorni e 18 ore
Fontana Pasetti	9 giorni e 18 ore
Roggia Brembilla di Brignano	8 giorni e 6 ore
Pozzo S. Giuseppe	7 giorni
Pozzo S. Andrea	7 giorni
Pozzo Valere	7 giorni
Pozzo S. Lorenzo	7 giorni
Pozzo Madonna della Fiamma e Ortaglie	12 giorni
Pozzo Savoldini	12 giorni e 18 ore
Pozzo Milano	11 giorni
Pozzo Malpaga	8 giorni
Pozzo Bresciana	8 giorni

Pozzo F.E. Levante	8 giorni
Pozzo Faetto	8 giorni e 18 ore
Impianto irriguo di Caravaggio	15 giorni e 18 ore
Impianto irriguo di Fornovo	15 giorni e 18 ore
Impianto irriguo di Mozzanica	
Impianto Pluvirriguo Oglio	7 giorni
Impianto Pluvirriguo Adda	7 giorni

Art.100 Cartolina orario (art. 18)

La cartolina orario predisposta dai servizi consortili secondo i principi indicati nel presente regolamento deve riportare:

- il nominativo e l'indirizzo del conduttore
- un codice di identificazione univoca del conduttore che consenta l'accesso ai servizi consortili via web
- il comprensorio ed il subcomprensorio irriguo
- la derivazione
- la ruota
- le ore di competenza e gli eventuali tempi per percorrenze o invaso
- i turni irrigui con indicato le date e le ore nel quale l'utente può usufruire della competenza irrigua
- il/i sorvegliante/i idraulici dell'impianto con recapito telefonico
- solo per gli impianti ad aspersione e per i comizi pluriconduttori i nominativi ed i recapiti degli utenti costituenti il comizio

Nei limiti dello spazio disponibile sulla cartolina si possono indicare inoltre i mappali interessati dalla cartolina ed eventuali comunicazioni da parte del Consorzio.

Il Consorzio predispone le cartoline orario e le spedisce a mezzo posta generalmente entro l'inizio della stagione irrigua.

La cartolina orario è consultabile sul sito internet consortile utilizzando il codice di accesso univoco (codice internet).

Art.101 Comunicazione dei periodi di asciutta ordinaria. (art. 22)

Il Consorzio provvede a pubblicare entro il 31 dicembre sul proprio sito internet la programmazione delle asciutte ordinarie per l'esercizio irriguo dell'anno successivo.

Specificatamente alle rogge Serio e Morlana il Consorzio provvede ad affiggere agli albi dei comuni attraversati nonché a quelli degli enti territoriali (Provincia, Vigili del Fuoco, ASL, ARPA, Organizzazioni professionali agricole) dei manifesti con indicati i periodi di asciutta per ogni tronco idraulico dei canali.

Al fine di far rispettare gli obblighi di concessione e/o autorizzazione il Consorzio comunica a mezzo posta ordinaria i periodi di asciutta alle ditte concessionarie e/o autorizzate ad eseguire opere sulle rogge.

Art.102 Modalità di razionamento irriguo per gli impianti derivanti acque da corsi d'acqua superficiali. (art. 25)

Al fine di garantire portate sufficienti ed attuare una pratica irrigua quantomeno di soccorso è indispensabile disporre di almeno il 60 % della portata di concessione sui fiumi Serio, Cherio e Brembo mentre sul fiume Adda, in considerazione che integra anche le portate del fiume Brembo, è necessario disporre di almeno il 70% della portata di concessione se le portate nel fiume Brembo risultino inferiori al 50-55 % e del 60% per portate nel fiume Brembo comprese tra il 55-60 %.

Il Consorzio da corso pertanto alle misure di razionamento della risorse irrigue ogni qualvolta le portate medie giornaliere derivate dai fiumi, rispetto alle portate di

concessione, risultino per un periodo di almeno 2- 5 giorni consecutivi, a secondo della vicinanza del termine del turno irriguo le seguenti:

Fiume	Portata (Q) derivata		
Serio	< 60%		
Brembo	< 60%		
Cherio	< 60%		
Adda	< 70%	Con Q. Brembo < 50-55 %	Imp. Pluvirriguo Adda attivo
	< 60%	Con Q. Brembo < 55-60 %	Imp. Pluvirriguo Adda attivo
	< 50%	Con Q. Brembo < 60-65 %	Imp. Pluvirriguo Adda turnato

Di dette azioni di razionamento ne viene data immediata comunicazione all'utenza tramite il servizio informativo consortile di cui all'art. 94. Le azioni di razionamento consistono nel dimezzamento o riduzione degli orari assegnati ad ogni conduttore per ciascun turno. Detta misura consente di dimezzare le derivazioni attive da ciascuna roggia madre acconsentendo alle stesse di poter vettoriale portate piene seppur per un turno dimezzato o ridotto. Il Consorzio predispone due cartoline orario, secondo le modalità del precedente art. 100,;

1. una per l'esercizio con portate ordinarie
2. una per l'esercizio con portate delle rogge madri ridotte

che provvede a spedire congiuntamente.

Per gli impianti ove invece non fosse tecnicamente possibile la predetta misura di razionamento, il Consorzio provvede ad alternare i turni di funzionamento delle rogge facendole funzionare alcune nei turni pari e le altre nei turni dispari mantenendo nei limiti del possibile e della fattibilità gestionale la ripartizione delle rogge al 50 % circa.

Art.103 Modalità per la comunicazione/prenotazione dei fabbisogni irrigui (ore turno e ore turno straordinarie) da parte degli utenti delle "aree servite con acque di falda, sistemi irrigui a scorrimento senza reti distributrici"(pozzi). (art. 61)

L'utente (proprietario) deve comunicare/prenotare entro il 15 novembre i propri fabbisogni irrigui per l'esercizio irriguo dell'anno successivo.

Per effettuare detta comunicazione/prenotazione il proprietario può:

1. accedere al sito internet consortile, sezione consultazione dati, ed effettuare le prenotazioni seguendo le istruzioni indicate ed utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale ed il codice internet dell'avviso di pagamento. Egli deve indicare mappale per mappale la prenotazione necessaria indicando lo specifico orario per ciascuno. Può altresì effettuare eventuali variazioni del conduttore.
2. telefonare al n° verde 840000813 utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale o codice internet dell'avviso di pagamento comunicando le prenotazioni mappale per mappale, indicando per ciascuno lo specifico orario, oltre che eventuali variazioni nella conduzione;
3. inviare a mezzo posta o fax il modulo predisposto dal Consorzio (allegato 6)

Qualora il proprietario utilizzi la modalità prevista ai punti 1 e 2 del presente articolo riceve dal Consorzio una comunicazione a mezzo posta elettronica o ordinaria con confermate le informazioni comunicate.

Il proprietario può altresì delegare, con delega scritta autenticata (allegato 2), il conduttore del fondo ad effettuare le comunicazioni di variazione della conduzione utilizzando la modalità di comunicazione prevista al punto n° 3 del presente articolo.

Le richieste di prenotazione di ore turno successive al 15 novembre, e comunque entro il termine perentorio del 28 febbraio, origineranno, se accettate ai sensi dell'art. 64 del presente Regolamento, ore turno straordinarie.

Art.104 Modalità per la richiesta di ore straordinarie (pozzi) (art. 64)

L'utente ovvero conduttore munito di delega può effettuare la richiesta di ore straordinarie in un determinato turno entro la fine del turno precedente. Per effettuare detta richiesta, che deve comunque essere motivata ed indicare su quali fondi si intende usufruire l'ora straordinaria, si può:

1. accedere al sito internet consortile, sezione consultazioni dati, ed effettuare le prenotazioni seguendo le istruzioni indicate ed utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale ed il codice internet dell'avviso di pagamento.
2. comunicare le prenotazioni straordinaria al n° verde 840000813 utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale o codice internet dell'avviso di pagamento
3. inviare a mezzo posta o fax il modulo predisposto dal Consorzio (allegato 7)

Il proprietario può altresì delegare, con delega scritta autenticata (allegato 2), il conduttore del fondo ad effettuare la richiesta di ore straordinarie utilizzando la modalità di comunicazione prevista al punto n° 3 del presente articolo.

Il Consorzio provvede a comunicare l'assegnazione delle ore straordinarie e l'orario durante il quale l'utente/conduttore può beneficiarne.

Art.104 bis Modalità per la richiesta di ore turno fuori termine

L'utente ovvero conduttore munito di delega deve effettuare la richiesta di ore turno fuori termine inviando al Consorzio a mezzo posta o fax l'istanza motivata ed indicando obbligatoriamente, pena nullità dell'istanza stessa, l'impianto irriguo, il comune, i mappali interessati e le ore turno fuori termine richieste.

Il Consorzio provvede a comunicare l'assegnazione delle ore turno fuori termine assegnate e l'orario durante il quale può beneficiarne.

Art.105 Dotazioni irrigue assegnate e pressioni di esercizio degli impianti pluvirrigui (art. 72)

Ai fondi perimetrati nei comprensori degli impianti pluvirrigui viene assegnata una dotazione irrigua continuativa pari a 0,5 l/s x ettaro.

Le pressioni medie di esercizio agli idranti sono le seguenti:

- impianto pluvirriguo dell'Oglio 4 ± 1 bar
- impianto pluvirriguo dell'Adda 4,5 ± 1 bar

Detti parametri vengono utilizzati per il dimensionamento degli ugelli massimi di ciascun irrigatore tenendo conto delle tabelle pluviometriche fornite dal produttore dell'irrigatore.

Art.106 Consegna del materiale mobile degli impianti pluvirrigui (art. 74).

Il Consorzio dispone per ogni impianto pluvirriguo di uno specifico parco materiale mobile secondo quanto previsto dagli originali progetti di realizzazione degli impianti stessi che risulta costituito e gestito come segue:

- Impianto Pluvirriguo dell'Oglio. Ali mobili, costituite da tubazioni, accessori (curve, tappi, derivazioni a T, ecc), cavalletti, irrigatori e derivazioni dagli idranti, che gli utenti/conduttori del comizio si devono scambiare tra loro nel rispetto degli orari di competenza.
- Impianto pluvirriguo dell'Adda:
 - Comizi Pluriconduzione. Ad ogni utente/conduttore vengono assegnate le tubazioni, gli accessori (curve, tappi, derivazioni a T, ecc), i cavalletti

necessari oltre ad una derivazione dall'idrante. Comune a tutto il comizio è un irrigatore che gli utenti si devono scambiare nel rispetto dei orari di competenza. In casi particolari il Consorzio può assegnare al posto dell'irrigatore una macchina irrigua.

- Comizi monoconduttori. Ad ogni utente/connettore vengono assegnate le tubazioni, gli accessori (curve, tappi, derivazioni a T, ecc), nonché le macchine irrigue, ed in numero uguale alle macchine irrigue le derivazioni dall'idrante, sufficienti per la pratica irrigua.

Gli utenti/connettori degli impianti pluvirrigui che provvedono al ritiro del materiale mobile presso i magazzini consortili devono sottoscrivere il modulo di presa in consegna (allegato 9 e 9 bis) sulla quale oltre alla distinta del materiale consegnato sono riportati gli obblighi da rispettare.

Gli utenti/connettori che intendono utilizzare materiale proprio devono presentare specifica istanza al Consorzio trasmettendo congiuntamente la scheda tecnica e le tabelle pluviometriche degli irrigatori che intendono utilizzare. Il Consorzio, previo le verifiche tecniche previste, autorizza l'utilizzo di detto materiale imponendo il numero ed il diametro degli ugelli degli irrigatori.

Art. 106 bis Assegnazione del materiale irriguo agli utenti/connettori (art. 74)

Il Consorzio comunicherà ad ogni utente/connettore l'assegnazione di materiale irriguo determinato secondo le dotazioni irrigue e le pressioni di esercizio previste dalle Norme Attuative (n.a.). Detta comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. o altra modalità di trasmissione equipollente conterrà necessariamente le seguenti informazioni: utente/connettore e suo recapito, codice di identificazione univoco del conduttore, l'esercizio irriguo, il comprensorio e sub-comprensorio irriguo, la superficie condotta, dotazione irrigua assegnata, le tipologie e numero di macchine ed attrezzature con i relativi diametri degli ugelli assegnati nella stagione irrigua di riferimento, le differenze rispetto alla assegnazione di materiale della stagione irrigua precedente. Inoltre detta comunicazione conterrà le prescrizioni, le modalità e le tempistiche per la riconsegna del materiale eccedente o per il ritiro del materiale di nuova assegnazione.

Qualora il Consorzio autorizzi ad un utente/connettore l'utilizzo di materiale irriguo di proprietà dell'utente/connettore stesso la comunicazione di autorizzazione trasmessa mediante raccomandata a.r. o altra modalità di trasmissione equipollente e conterrà necessariamente le seguenti informazioni: conduttore e suo recapito, codice di identificazione univoco del conduttore, l'esercizio irriguo, il comprensorio e sub-comprensorio irriguo, la superficie condotta, dotazione irrigua assegnata, le tipologie e n° di macchine ed attrezzature con i relativi diametri degli ugelli autorizzati nella stagione irrigua di riferimento.

Art. 107 Modalità per la prenotazione dei fabbisogni irrigui (superficie prenotata e superficie straordinaria) da parte degli utenti delle "aree servite con impianti ad aspersione"(pluvirrigazione). (artt. 71, 75, 76)

L'utente (proprietario) deve comunicare/prenotare entro il 15 novembre i propri fabbisogni per l'esercizio irriguo dell'anno successivo.

Per effettuare detta comunicazione/prenotazione il proprietario può:

1. accedere al sito internet consortile, sezione consultazione dati, ed effettuare le prenotazioni di superficie seguendo le istruzioni indicate ed utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale ed il codice internet dell'avviso di pagamento. Egli deve indicare i mappali sui quali prenota la pluvirrigazione. Può altresì effettuare eventuali variazioni del conduttore.
2. telefonare al n° verde 840000813 utilizzando come codice di accesso il proprio codice fiscale o codice internet dell'avviso di pagamento, comunicando le prenotazioni di superficie indicando i mappali sui quali intende effettuare la pluvirrigazione, oltre che eventuali variazioni nella conduzione.
3. inviare a mezzo posta o fax il modulo predisposto dal Consorzio (allegato 8)

Qualora il proprietario utilizzi la modalità prevista ai punti 1 e 2 del presente articolo riceve dal Consorzio una comunicazione a mezzo posta elettronica o ordinaria con confermate le informazioni comunicate.

Il proprietario può altresì delegare, con delega scritta autenticata (allegato 2), il conduttore del fondo ad effettuare sia la prenotazione che le comunicazioni di variazione della conduzione, utilizzando la modalità di comunicazione prevista al punto n° 3 del presente articolo.

Le richieste di prenotazione di superfici effettuate successivamente al 15 novembre, e comunque entro il termine perentorio del 28 febbraio origineranno superfici straordinarie.

Art. 107 bis Modalità per la richiesta di superfici fuori termine

I proprietari ovvero conduttori muniti di delega devono richiedere superfici fuori termine inviando al Consorzio a mezzo posta o fax l'istanza motivata ed indicando obbligatoriamente, pena nullità dell'istanza stessa, l'impianto irriguo, il comune, i mappali interessati.

Il Consorzio provvede a comunicare l'assegnazione delle superfici fuori termine e l'orario durante il quale può esercitare la pratica irrigua.

Art. 107 ter Modalità per la richiesta di superfici suppletive

I proprietari devono richiedere superfici suppletive inviando al Consorzio a mezzo posta o fax l'istanza motivata ed indicando obbligatoriamente, pena nullità dell'istanza stessa, l'impianto irriguo e la superficie virtuale richiesta ovvero la dotazione irrigua suppletiva richiesta.

Il Consorzio provvede a comunicare l'eventuale assegnazione delle superfici fuori termine e l'orario durante il quale può esercitare la pratica irrigua.

Art. 107 quater Assegnazione d'ufficio di superfici fuori termine o di superfici suppletive (art. 74)

Qualora si verificano le fattispecie previste all'art 74 in conseguenza delle quali il Consorzio assegni d'ufficio superfici fuori termine ovvero superfici suppletive ad un utente/conduttore, verrà trasmessa una informativa a mezzo raccomandata a.r. o altra modalità di trasmissione equipollente che conterrà le seguenti informazioni: utente/conduttore e suo recapito, codice di identificazione univoco del conduttore, l'esercizio irriguo, il comprensorio e sub-comprensorio irriguo, la superficie condotta, dotazione irrigua assegnata, le tipologie e n° di macchine ed attrezzature con i relativi diametri degli ugelli assegnati ovvero autorizzati nella stagione irrigua di riferimento, le difformità rilevate, la maggior dotazione idrica prelevata e la conseguente superficie fuori termine ovvero superfici suppletive assegnate d'ufficio, la contribuenza imputata e le modalità di riscossione della contribuenza imputata.

E' fatto divieto di concedere a terzi non autorizzati il materiale irriguo avuto in dotazione dal Consorzio.

Contravvenire a tale divieto comporterà al soggetto trasgressore (titolare del materiale assegnato) l'addebito di una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00. Tale ammenda vale anche in caso di alterazione e danneggiamento del materiale consegnato in dotazione.

Art.108 Fermi tecnici degli impianti pluvirrigui. (art. 78)

Il Consorzio al fine di consentire interventi di manutenzione alle stazioni di pompaggio il Consorzio individua il fermo tecnico domenicale.